

PARTE TERZA

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

PAGINA BIANCA

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1.1 - Attività di alta amministrazione

Particolare segnalazione merita l'uso frequente dello strumento legislativo per fattispecie che andrebbero invero disciplinate con provvedimenti amministrativi. I numerosi casi di legge-provvedimento, dei quali è ricca la normativa regionale degli ultimi anni (anche in materia di variazioni di bilancio), ne sono eloquente testimonianza. Si assiste al consolidamento di una tendenza di segno opposto rispetto a quella prospettata ed auspicata dai più attenti giuristi ed operatori giuridici: anzichè espandere l'area dei provvedimenti amministrativi generali, in vero pressochè ignoti in sede regionale, si amplia la sfera della regolamentazione legislativa.

Ora, fermo restando che l'uso dello strumento legislativo non può essere sul piano giuridico censurabile, appare, però, quanto meno incongrua la disciplina legislativa per fattispecie che, legittimamente ed in tempi assai brevi, andrebbero definite nella competente sede amministrativa (si veda ad esempio la legge regionale n.18 del 1981 in materia di orario di vendita al pubblico).

A questo uso inccngruo dello strumento legislativo conseguono una deresponsabilizzazione dell'Esecutivo e la progressiva, sostanziale eliminazione della discrezionalità amministrativa, posto che nella maggioranza dei casi tutte le valutazioni e ponderazioni d'interessi sono operate in sede legislativa.

Di questo crescente trasferimento di poteri decisionali dall'Esecutivo al Legislativo, certamente la manifestazione più vistosa è il costante intervento delle Commissioni legislative nei procedimenti amministrativi, tema che da qualche anno costituisce il motivo di fondo dell'analisi della Corte.

Allo stesso fenomeno sembra però pure riconducibile la riluttanza dell'Amministrazione ad adottare regolamenti esecutivi anche quando (in argomento, si v. il capitolo dell'Assessorato della Cooperazione) la trama eccessivamente larga della disciplina legislativa, di epoca lontana, impedisce la finalizzazione degli interventi.

Nel rinviare poi per le ipotesi di omessa emanazione di prescritti regolamenti o testi coordinati ai capitoli dei vari Assessorati, non può non rilevarsi lo scarso uso del potere d'indirizzo e di coordinamento, funzioni invece che vanno intensificate e valorizzate, considerato che la Regione in sede centrale limita il suo intervento al finanziamento

e alla programmazione, demandando lo svolgimento dell'attività gestoria ad una pluralità di strutture operative (uffici periferici, ESA, Consorzi di bonifica, Consorzi per le aree di sviluppo industriale e soprattutto Enti locali).

Del tutto carente infine l'elaborazione di parametri per la verifica dei risultati nonostante precise indicazioni in tal senso contenute in talune leggi di programmazione settoriale (si veda, ad esempio, l'art.12 legge regionale n.78 del 1976). Per connessione d'argomento, va anzi rilevato che la stessa attività ispettiva è episodica e inadeguata, essendo diffuso l'erroneo convincimento che i controlli interni, di cui le ispezioni costituiscono la forma paradigmatica, debbano essere attivati solo quando emergano gravi patologie, ipotesi questa che, invece, a ben comprendere, li rende inutili.

3.1.2 - Profili organizzativi

L'irruzione, agli inizi dell'anno, del giudice penale nell'organizzazione pubblica italiana per inquisire gli impiegati assenteisti nonché le iniziative promosse dalla Procura generale della Corte dei conti,

sia in sede nazionale che regionale, per la restituzione degli emolumenti da essi indebitamente percepiti rappresentano il segnale più significativo dello stato di degrado degli apparati pubblici.

Non, si badi, perchè dagli interventi del magistrato penale e di quello contabile sia lecito inferire che l'assenteismo dei pubblici dipendenti abbia particolare rilevanza in termini statistici (dati ben più attendibili in tal senso potrà offrire la ricerca curata dal FORMEZ per incarico del Ministro per la funzione pubblica); o che l'assenteismo sia il problema più grave della pubblica amministrazione, dovendo invece ritenere che esso rappresenti la punta emergente d'un fenomeno molto più vasto e complesso che è quello dello scarso rendimento degli apparati, problema questo la cui soluzione non può certo venire da iniziative, pur clamorose e severe, dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'intervento del giudice penale è invece denso di significato perchè ha drammaticamente richiamato l'attenzione sul profondo malessere della pubblica amministrazione, sull'assoluta incapacità dell'autorità amministrativa a svolgere il suo ruolo istituzionale, sull'esigenza, morale prima che finanziaria, che vengano apprestate urgenti misure per arginare la

tendenza al lassismo, agli abusi, al parassatismo.

Una seconda riflessione suggerita dall'attività di supplenza imposta al giudice penale dalla latitanza dell'autorità amministrativa è che il processo di crescente attenuazione del principio d'autorità e l'eccessivo garantismo all'interno della pubblica amministrazione sia in sede normativa sia e soprattutto sul piano effettuale (la rarefazione dei procedimenti disciplinari ne è l'eloquente testimonianza) ha portato alla conseguenza che il vuoto determinato dal mancato esercizio d'una funzione fisiologica (sanzioni amministrative, tipiche dell'ordinamento del pubblico impiego) è stato occupato da una funzione aliena ed abnorme (sanzioni penali).

Se questo è il quadro generale della pubblica amministrazione italiana, la situazione in campo regionale si presenta ancora più inquietante sia per la peculiarità del modello organizzativo sia per la politica del personale.

Sul primo punto viene naturalmente in rilievo la ristrutturazione dell'Amministrazione regionale operata dalla legge n.7 del 1971. Discettare oggi se i risultati deludenti della riforma del 1971 siano da attribuire alla sua matrice "illuministica" o al suo "tradimento" in sede applicativa; alla sua intrinseca

inattuabilità, per la preferenza di postulati sociologici alle tecniche di amministrazione, ovvero al fatto che fosse "troppo avanzata" per la realtà siciliana è ozioso.

Ciò che è certo è che quella riforma ha determinato gravi processi di disaffezione, di appiattimento, di deresponsabilizzazione e di deprofessionalità con la conseguente caduta della produttività dello apparato regionale.

Su tali valutazioni si registrano ormai larghi consensi, come risulta sia da una prima inversione di tendenza verso il recupero di valori "meritocratici" appena accennata nella legge n.145 del 1980, sia ancora da recenti documenti di parte sindacale che, nel quadro dell'affermata necessità di una ristrutturazione dell'apparato regionale, propongono la creazione di una figura dirigenziale intermedia (venendo così a infrangere l'accentuata orizzontalità cui si ispirava la riforma del 1971) sia infine dal fatto che il Piano triennale per il 1982-84 assegna alla riforma istituzionale e amministrativa della Regione carattere assolutamente prioritario.

Quanto alla politica del personale un nodo fondamentale da sciogliere è quel "perverso" meccanismo

della vigente normativa pensionistica (sul punto, v. il paragrafo successivo) che, assicurando agli impiegati con meno di 30 anni di anzianità un trattamento di quiescenza superiore allo stipendio goduto in servizio, agisce da incentivo al prepensionamento.

Incentivo di natura economica che viene ancor più alimentato dalla sfiducia, dalle obiettive difficoltà operative per la mancanza di personale esecutivo e in genere per l'inadeguatezza organica.

Problema quest'ultimo che va attentamente valutato e risolto tenendo conto dell'imponente fenomeno dei precari e dei dipendenti non di ruolo in posizione di comando o di utilizzazione; personale che supera le 15 mila unità e che in atto è mal distribuito e sottoutilizzato, specie con riguardo ai numerosi tecnici provenienti dagli enti soppressi.

Urgente si palesa poi, sempre in tema di politica del personale, l'intensificazione delle iniziative per la formazione professionale del personale regionale, chiamato oggi, dopo l'ampio decentramento di funzioni ai Comuni, a compiti di indirizzo e di coordinamento; formazione professionale di agevole espletamento considerato che la Regione finanzia numerosi Istituti di ricerca.

Quanto agli aspetti specifici dell'assetto istituzionale e organizzativo - oltre ai problemi, che qui ci si limita ad accennare, dell'istituzione dell'ente intermedio, dell'aggiornamento tecnologico, con particolare riferimento all'informatica e della attivazione degli uffici di organizzazione e metodo previsti dalla legge n.7 del 1971 (ai quali potrebbero essere affidate le funzioni di rilevazione statistica per la verifica dei risultati) - tema centrale, sul quale la precedente relazione si è ampiamente soffermata, è quello della collegialità.

Si diceva, lo scorso anno, del positivo impiego di tale formula organizzatoria per democratizzare, attraverso l'apertura delle istituzioni ai soggetti sociali, l'azione pubblica nonché per consentire una più ponderata valutazione, attraverso il modello della partecipazione, degli interessi in gioco.

Si soggiungeva, però, che il modello collegiale va opportunamente dimensionato per evitare quel fenomeno di "iperprocedimentalizzazione" che è la causa principale dello scorso tasso di operatività degli apparati pubblici.

Quei rilievi, che qui si vuole interamente confermare, nascevano dalla constatazione che nella Regione

siciliana il fenomeno della collegialità presenta aspetti marcatamente ipertrofici sia per l'elevato numero degli organi, con conseguenti duplicazioni di competenza, sia per l'amplissima dimensione degli organi (qualcuno di 60 membri), sia per l'estesa gamma di interessi presenti (talvolta con duplici canali di rappresentatività) nei collegi, che comporta estenuanti mediazioni per pervenire alle decisioni amministrative.

Una quarta considerazione, anch'essa accennata nella Relazione dello scorso anno, è la mancanza di raccordo tra collegialità e procedimento, modelli finalizzati entrambi alla composizione di interessi.

Ciò con riguardo alle ipotesi in cui la normativa prevede che un atto formato da un collegio, di cui fanno parte rappresentanti dell'Assemblea regionale, debba poi essere sottoposto al parere della competente Commissione legislativa della medesima Assemblea.

3.1.3 - PERSONALE REGIONALE

Del personale in questo paragrafo saranno esamina
ti solo gli aspetti di gestione (consistenza numeri-
ca, dinamica della spesa, attività amministrativa per
il riassetto delle posizioni giuridico-economiche ecc.)
e connesse problematiche giuridiche. I temi di politi-
ca del personale (professionalità, adeguatezza orga-
nica, disaffezione, assenteismo ecc.) sono stati inve-
ce accennati, attesa la loro refluenza sulla produ
ti
vità dell'apparato, nel precedente paragrafo dell'or
ganizzazione, cui si rinvia.

In materia di gestione del personale viene anzitutto
in rilievo l'attività svolta nel 1981 dall'Amministra-
zione regionale per il riassetto, in attuazione della
legge regionale n.145 del 1980 (modificata dalle leggi
regionali n.146 del 1980 e 36, 37, 76 del 1981), delle
posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti.

Sono stati emessi infatti oltre 6 mila provvedimenti
per l'attribuzione dei nuovi livelli e per la determina-
zione, nell'ambito di ciascuno di essi, della classe di
stipendio spettante al personale sulla base del matura
to economico complessivo (MEC) e del maturato in itine-
re (MIT), di cui all'art.29 della legge n.145, nonchè
per effetto degli adeguamenti previsti dal successivo
art.30.

Ciò ha comportato la necessità di procedere nei confronti di tutto il personale alla completa revisione delle anzianità possedute nelle diverse qualifiche ed ad una serie di complesse operazioni rivolte a stabilire gli altri elementi da prendere in considerazione per la salvaguardia delle posizioni pregresse.

Analogo complesso procedimento si è dovuto seguire per l'attribuzione ai circa 3.000 impiegati non di ruolo che in atto prestano servizio presso la Regione in posizione di "comando" o di "utilizzazione" dell'indennità prevista dagli artt. 55 e 56 della citata legge n. 145 pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale con uguale anzianità nella corrispondente qualifica.

L'applicazione delle richiamate norme ha dato luogo a serie difficoltà, in quanto, se è già disagevole individuare l'effettiva posizione giuridico-economica di tali impiegati presso le amministrazioni di provenienza (molte delle quali non più esistenti da anni, perchè sopresse), la corrispondenza di qualifica tra ordinamenti eterogenei e la posizione teorica che gli stessi conseguirebbero quali dipendenti regionali, diventa estremamente complesso e opinabile effettuare il raffronto tra le due serie di elementi nei successivi sviluppi

per determinare i vari importi dell'indennità spettante a tali dipendenti per effetto di variazioni nella posizione giuridico-economica effettiva e/o in quella teorica che ciascuno di essi in un determinato momento avrebbe come dipendente regionale.

Il personale interessato a tale indennità è destinato, com'è noto, ad essere inquadrato nei ruoli regionali, sicchè le rilevate difficoltà dovrebbero esaurirsi quanto prima. Se, invece, l'inquadramento dovesse richiedere tempi lunghi, sarebbe opportuno semplificare il sistema di determinazione dell'indennità.

Le altre norme della legge regionale n.145 che hanno sollevato problemi interpretativi, a dirimere i quali sarebbe auspicabile l'intervento chiarificatore del legislatore, sono:

- l'art.11 concernente le attribuzioni del direttore regionale e l'ampliamento della facoltà di delega allo stesso per la trattazione di affari di competenza del Presidente della Regione o degli Assessori. Tale norma andrebbe coordinata con la legge regionale n.31 del 1956, tuttora in vigore, disciplinante la delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale;
- l'art.27, ultimo comma, secondo cui ai fini della applicazione delle leggi vigenti che prevedono per

- situazioni particolari l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio, le misure iniziali e successive delle classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali in ragione del 2,50%. Le perplessità interpretative derivano dalla necessità di raccordare questa disposizione con quelle che prevedono, per i direttori regionali e per i dipendenti all'ultima classe di stipendio, aumenti periodici biennali nella misura del 4%;
- l'art.29, 3° comma, per quanto attiene alla valutabilità, ai fini del calcolo del maturato in itinere e dell'anzianità posseduta nella classe 0, per i dipendenti all'unica e ultima classe, nell'aumento periodico, di periodi inferiori al mese intero;
 - l'art.30, 1° comma, per quanto riguarda la valutabilità, ai fini della prevista attribuzione di 800 lire annue lorde per ogni mese di servizio prestato nella Amministrazione regionale o comunque valutato a tutti gli effetti, dei periodi di anzianità convenzionali derivanti dall'applicazione della legge statale n.336 del 1970;
 - l'art.61, concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle soppresse scuole sussidiarie, per la mancata prefissione nella legge della data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Le non poche incertezze, emerse anche in sede giurisdizionale, in materia di equo indennizzo, sono state superate dal nuovo indirizzo consolidatosi nel 1981 e fondato sull'art.154 della legge statale n.312 del 1980. Tale norma stabilisce che ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo deve farsi riferimento al trattamento economico fruito al momento della presentazione della domanda, salva l'ipotesi di istanza presentata anteriormente alla data di inquadramento nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi previsti dalla stessa legge.

Nella considerazione che quest'ultima ipotesi non ricorre per il personale regionale, non essendo lo stesso interessato al nuovo ordinamento retributivo-funzionale introdotto dalla legge statale, la Corte ha ritenuto che in campo regionale debba in ogni caso aversi riguardo al trattamento economico in godimento alla data di presentazione della domanda.

Come risulta dall'allegata tavola, al 31 dicembre 1981 risultano in servizio presso l'Amministrazione regionale 9.903 dipendenti (7.020 dei quali di ruolo) con un incremento di 169 unità rispetto al 1980. La consistenza del personale non appartenente ai ruoli regionali, in posizione di comando o di "utilizzazione", è di 2.883 dipendenti (cui vanno aggiunti i giovani

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 10 - SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE

<u>PERSONALE DI RUOLO</u>			
Segretario generale	1		
Direttori regionali	23		24
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>			
Dirigenti (livello VII)	643		
Assistenti (livello VI)	1.061		
Operatori archivisti (livello IV)	1.265		
Commessi (livello II)	285		
Agenti tecnici (livello II)	131		
Operai (livello II)	27		
Salariati (livello I)	23		3.435
<u>RUOLI TECNICI</u>			
Dirigenti (livello VIII)	335		
Assistenti (livello VI)	396		
Agenti venatori (livello III)	70		
Agenti tecnici (livello II)	70		871
<u>CORPO FORESTALE REGIONALE</u>			
Sottufficiali (livello V)	53		
Guardie	265		318
<u>SCUOLE SUSSIDIARIE</u>			
Insegnanti			689
<u>SCUOLE MATERNE</u>			
Insegnanti	759		
Assistenti	737		1.496
<u>ISTITUTI D'ARTE</u>			
Presidi	5		
Insegnanti	133		
Personale non docente	49		187
		Totale	7.020
<u>PERSONALE DI ENTI SOPPRESSI</u>			
Dirigenti	45		
Assistenti	246		
Archivisti dattilografi	100		
Commessi	46		
		Totale	437
<u>PERSONALE STATALE COMANDATO</u>			
Carriera direttiva	243		
Carriera di concetto	516		
Carriera esecutiva	979		
Commessi	126		
Custodi	480		
Operai	77		
Agenti tecnici	25		
		Totale	2.446
		Totale generale	9.903

utilizzati dalla Regione ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.8 del 1981, per i quali si rinvia al paragrafo della Presidenza), con un aumento, nei confronti dell'anno precedente, di 71 unità.

Di tale personale non di ruolo la relazione dello anno scorso fornisce il quadro dettagliato, con la specificazione degli enti o amministrazioni di provenienza, dello status, delle dotazioni delle varie categorie e delle fonti normative. Ci si limita qui pertanto a riepilogare la situazione con le opportune integrazioni.

A) PERSONALE DI ENTI SOPPRESSI :

a) dipendenti degli ex enti di addestramento artigiano e professionale (ENALC, INAPLI, INIASA) e degli ex enti edilizi (GESCAL, ISES, INCIS ecc.). E' in corso un progetto di legge per l'inquadramento del personale nei ruoli regionali;

b) dipendenti dell'ex Gioventù italiana (v.sentenza Corte Cost. n.179 del 1980) e dell'Istituto zooprofilattico (art.1 legge statale n.745 del 1975). L'inquadramento è subordinato all'emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto;

c) dipendenti degli ex enti mutualistici assegnati alla Regione in posizione di comando dall'art.4 del

d.l. n.264 del 1974. Di tale personale l'art. 13 della legge regionale n. 76 del 1981 ha previsto l'inquadramento, anche in soprannumero riassorbibile, nei ruoli regionali, salva la facoltà per gli interessati di optare per la iscrizione nei ruoli nominativi delle unità sanitarie locali;

d) personale in posizione di comando degli enti e gestioni poste in liquidazione, degli enti ospedalieri e degli enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria. L'art. 22 della legge regionale n.6 del 1981 autorizza la Regione ad "avvalersi" temporaneamente di tale personale, in numero non superiore a 25 unità, per la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale;

e) dipendenti degli ex Comitati provinciali della Caccia. Si premette che, a seguito della soppressione di tali Comitati (art. 16), la legge regionale n.37 del 1981 ha istituito il ruolo degli agenti venatori con la dotazione organica di 246 unità e contestualmente soppresso (art.57) il ruolo ad esaurimento previsto dall'art.54 della legge n.145 del 1980. Il medesimo art.57 stabilisce che i dipendenti degli ex Comitati della caccia, in possesso di determinati requisiti, sono inquadrati nei ruoli regionali;

f) dipendenti dell'ente Utenti Motori Agricoli (UMA) soppresso dalla legge statale n.641 del 1978 e tuttora

operante in Sicilia. Gli stessi, salva la definizione dei rapporti Stato Regione da attuarsi ai sensi dello art.43 dello Statuto, possono essere utilizzati dalla Regione per la prosecuzione dei compiti d'istituto dell'ex UMA (art.40 legge regionale n.91 del 1981);

g) personale in servizio presso gli ex Centri di assistenza tecnica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. L'art.6 della legge regionale n.49 del 1981 proroga di 30 giorni il termine per l'inquadramento previsto dall'art.24 della precedente legge n.74 del 1977;

h) dipendenti degli ex enti compresi nella tabella B del d.p.r.616 del 1978 (ONPI, ENAOLI, ONIG, ENAL, UCI ecc.) amministrati in Sicilia da uffici-stralcio. Il relativo personale, non compreso nella precedente tavola 10, dovrebbe transitare nei ruoli regionali previa emanazione delle norme di attuazione.

B) PERSONALE STATALE :

a) dipendenti del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del Genio civile, con esclusione delle sezioni esercitanti funzioni di competenza statale e la sezione autonoma del Genio civile di Palermo per il servizio idrografico;

b) dipendenti delle Sovrintendenze bibliografiche, ai

monumenti e alle antichità nonchè dei musei e gallerie;

c) dipendenti degli uffici regionali e provinciali del lavoro, degli Ispettorati del lavoro e degli uffici di collocamento;

d) dipendenti degli Ispettorati compartimentale e provinciali per l'alimentazione e del Commissariato anticoccidico;

e) dipendenti della Direzione compartimentale ed uffici provinciali della motorizzazione.

Tale personale dipendente ancora dallo Stato è in servizio in posizione di comando presso la Regione, ai cui ruoli potrà transitare dopo l'emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto.

Nel 1981 sono stati assunti per pubblico concorso 36 assistenti tecnici, di cui 3 nel Corpo regionale delle miniere, e 142 guardie forestali. Dei 33 concorsi in corso di espletamento (3 dei quali banditi nel 1976) la maggior parte concerne l'Amministrazione dei beni culturali (22 concorsi per 458 posti), per la quale l'assunzione di nuovo personale si pone come indispensabile premessa dell'auspicata ristrutturazione organizzativa (sul punto, v.3.10.1). Non meno pressante poi, attesane la cronica mancanza, si rivela l'assun-

zione di dattilografi per i quali sono in via di espletamento concorsi per 259 posti.

Quanto agli oneri per il personale, i relativi dati, distinti per amministrazione e voce retributiva, sono riportati nella tavola che segue, elaborata in base ai titoli emessi entro la chiusura dell'esercizio. La spesa complessiva per tutto il personale in servizio, compreso quello comandato o utilizzato e con esclusione dei giovani di cui all'art.7 della legge regionale n.8 del 1981 (si v. su quest'ultimo argomento il paragrafo sulla Presidenza della Regione), è di 156,1 miliardi, con un incremento rispetto al precedente esercizio del 43,6 per cento.

Tale cospicua lievitazione della spesa, superiore di 38 punti al valore incrementale registrato nel 1980 (5,4 per cento), è stata determinata dal nuovo trattamento economico previsto dalla legge regionale n.145 del 1980 che ha comportato il pagamento tra l'altro dei conguagli. Le variazioni di maggiore ampiezza si registrano negli stipendi, passati da 89,2 del 1980 agli attuali 132 miliardi (dei quali 18,8 al personale comandato o utilizzato) con un aumento percentuale di 48 punti, e nella spesa per lavoro straordinario che ha subito un aumento (da 13,7 a 18,6 miliardi) di 4,9 miliardi, pari al 36 per cento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 11 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

	Stipendi ed altri assegni fissi	Compenso lav. straordinario	Indennità missione	Altre indennità	Totali
Presidenza	32.208,7	6.352,3	98,9	268,8	38.928,7
Bilancio e finanze	4.489,4	1.324,2	14,6	-	5.828,2
Territorio	1.350,4	267,8	19,5	-	1.637,7
Turismo	1.425,5	293,3	34,5	-	1.753,3
Lavori pubblici	7.421,9	1.305,9	511,4	-	9.239,2
Enti locali	5.254,8	1.059,7	42,1	-	6.356,6
Agricoltura	27.505,9	3.998,5	1.625,4	1.228,7	34.359,5
Beni culturali	42.816,1	1.053,1	221,9	235,2	44.326,2
Sanità	1.077,3	270,7	88,6	211,7	1.648,3
Lavoro	5.714,1	2.013,5	619,7	3,2	8.350,4
Cooperazione	886,2	251,2	31,-	-	1.168,4
Industria	1.860,3	438,3	196,7	-	2.495,3
	132.011,5	18.628,4	3.504,3	1.947,6	156.091,8

Sul tema dei compensi per lavoro straordinario il competente ufficio di controllo della Corte ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di limitare al massimo la speciale autorizzazione ad effettuare prestazioni in eccedenza ai limiti ordinari, prevista dall'art.24 della legge regionale n.145 del 1980, per le ipotesi di assoluta indilazionabilità e soltanto per determinati contingenti di personale, per periodi di tempo limitati, entro limiti prestabiliti e previa osservanza d'una apposita procedura.

E' infatti di tutta evidenza che l'attuale prassi di concedere con criteri di eccessiva larghezza detta autorizzazione, che nel 1981 ha riguardato il 60 per cento del personale, vulnera l'intenzione del legislatore che, circoscrivendo rigorosamente l'ambito di operatività della deroga, ha inteso contenere la spesa ed evitare situazioni di disparità tra il personale.

Meno sensibile l'aumento (12 per cento) dell'indennità di missione (3,5 miliardi) sia nei confronti delle altre voci sia in rapporto al precedente esercizio che aveva segnato un indice incrementale di 32 punti. Le nuove misure, stabilite con decreto assessoriale del settembre 1981 (art.2 legge regionale n.10

del 1979) sono di 30.300 per il direttore regionale, di 25.700 per i dirigenti ed assistenti e 18.700 per le residue qualifiche.

Delle altre indennità la voce più consistente è quella relativa al servizio d'istituto delle guardie forestali, passata da 918,5 milioni del 1980 a 1.181 milioni del 1981; seguono nell'ordine l'indennità di guardia notturna al personale dei beni culturali (235,2 milioni) e gli equi indennizzati (174,6 milioni). Scarso significato è infine da attribuire all'aumento della spesa per la formazione del personale (da 7,4 a 62,4 milioni), essendo stato in gran parte assorbito dai corsi per i passaggi di qualifica.

In relazione ai benefici extra-tabellari di cui fruisce il personale regionale, oltre alla concessione di prestiti ed alle agevolazioni per i trasporti marittimi, per i quali si rinvia alla precedente relazione, va menzionato il consueto programma assistenziale (G.U.R.S. n.37 del 1° 8.1981) per il quale è stata stanziata la somma di 550 milioni (500 nel 1980) così ripartita:

- ricovero educazione ed istruzione orfani	20
- borse di studio	140
- assegni di natalità nuzialità e lutto	100
- attività culturali e ricreative	90
- contributi a cooperative di consumo	200

Per quanto riguarda il personale in quietanza, il dato di fondo è la consistente riduzione dei nuovi pensionati: complessivamente 148, pari al 60 per cento di quelli (247) del 1980 anno che, a sua volta, aveva registrato una sensibile flessione rispetto al 1979. In totale al 31 dicembre 1981 il numero dei pensionati regionali fruanti del trattamento ordinario è di 3.440 unità, cui vanno aggiunte 174 (3 in più rispetto al 1980) che godono di assegno vitalizio.

La flessione dei nuovi pensionamenti è attribuibile a due ordini di motivi. Il primo è la cessazione dello esodo degli ex combattenti, il cui ultimo contingente era compreso nel 1980, dato che il contenimento dello esodo volontario con i benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 entro il periodo di 5 anni ha favorito notevolmente l'anticipato pensionamento, riducendo conseguentemente per il futuro i casi di cessazione dal servizio.

Un secondo motivo sembra dovuto all'approssimarsi della decorrenza (1° gennaio 1982) del nuovo contratto di lavoro che può avere indotto gli interessati, al fine di avvantaggiarsi dei relativi miglioramenti economici, a differire la richiesta di pensionamento per dimissioni; forma questa, di collocamento a riposo, tipica per il personale regionale in conseguenza della

incongrua normativa vigente che già sotto la soglia di 30 anni di servizio assicura una pensione di importo pari allo stipendio, "costringendo" in tal guisa il personale al prepensionamento, con inconvenienti gravissimi, oltre che sul piano finanziario, per la funzionalità dell'apparato.

A fronte dell'illustrata flessione del 40 per cento dei nuovi pensionamenti si riscontra un incremento della spesa (45,5 miliardi) del 20 per cento (valore di soli 7 punti inferiore a quello dell'anno precedente), alla cui formazione concorrono il consueto aumento dell'indennità di contingenza e i miglioramenti economici accordati con la legge n.145 del 1980.

L'applicazione della quale, non diversamente da quanto s'è prima visto per il personale in servizio, ha comportato un intenso impegno degli uffici preposti al settore, dato che il complesso meccanismo di adeguamento del trattamento di quiescenza e previdenza al nuovo status giuridico ed economico del personale ha comportato notevoli problemi di calcolo in relazione alle singole posizioni personali, molte delle quali atipiche.

E' perciò auspicabile che le difficoltà operative emerse in occasione della legge n.145 suggeriscano in avvenire la ricerca di criteri di adeguamento di più

semplice e immediata applicazione, anche al fine di evitare un eccessivo appesantimento degli uffici del personale, periodicamente chiamati a rideterminare "ab initio" la posizione di tutti i dipendenti regionali in quiescenza.

Questione specifica meritevole d'un sollecito intervento legislativo è quella concernente la ricongiunzione, in base alla legge statale n.29 del 1979, dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, attesa la mancanza di norme regionali in ordine ai criteri di determinazione della quota di pensione sulla quale calcolare la riserva matematica.

In proposito, lo Stato, per i propri dipendenti, ha disciplinato la materia con l'art.4 della legge n.299 del 1980, stabilendo che la quota di pensione venga determinata applicando sulla retribuzione pensionabile per ogni anno un'unica aliquota del 2 per cento, che è superiore a quella applicabile ordinariamente (1,80 per cento) per determinare i trattamenti di pensione. Sennonchè tali norme non sono estensibili in campo regionale, stante la diversità dei criteri vigenti per la determinazione della pensione ai dipendenti regionali, donde l'opportunità di adeguate iniziative legislative, anche perchè l'urgenza di regolarizzare le posizioni di taluni impiegati in imminente collocamento a riposo ha imposto l'adozione di soluzioni provvisorie estrapolate non senza difficoltà dal contesto normativo.

3.1.4 - L'azione amministrativa

Il tratto più vistoso dell'azione amministrativa regionale è dato da quel fenomeno di coesistenza tra Esecutivo e Legislativo che da qualche anno costituisce il tema principale dell'analisi della Corte.

Della vastissima normativa che attribuisce allo Organo legislativo funzioni amministrative la Relazione dello scorso anno ha tentato una classificazione, individuando quattro categorie di norme: la prima riguarda l'obbligo di "informazione" preventiva della Amministrazione all'Assemblea; la seconda, in costante espansione, attribuisce alle Commissioni legislative funzioni consultive in materia di programmazione o di provvista di uffici; la terza demanda alle Commissioni vere e proprie potestà decisorie; la quarta, infine, concerne attività di mera gestione.

Rispetto a tale impianto tipologico, che mantiene la sua validità, pur con i rischi di schematizzazione insiti in ogni operazione classificatoria, la produzione normativa del 1981 segue talune "evoluzioni".

Mentre la prima categoria di norme, concernente l'obbligo di referto, è in declino (per un esempio, si veda l'art.6 della legge regionale n.78 del 1981), la seconda, relativa all'attività consultiva dell'Or-

gano legislativo rappresenta ormai un modello costante, potendo ben affermare che non esiste atto programmatico per la cui adozione non sia prescritto il parere della competente Commissione legislativa. Lo stesso è da dirsi per la provvista di uffici e anche in materia organizzativa (v., ad esempio, artt. 6 e 9 della legge regionale n. 98 del 1981).

Una norma certamente eclatante, riconducibile alla categoria delle potestà decisorie, è l'art. 38 della legge n. 96 del 1981 (in argomento, si veda il capitolo dell'Assessorato dell'industria) che prevede, consacrando in tal guisa una patente commistione tra Esecutivo e Legislativo, l'approvazione da parte della Commissione legislativa delle "proposte" assessoriali.

Quanto infine all'attività di mera gestione (concessione di contributi, comando di personale, organizzazione di corsi professionali ecc.) la normativa del 1981 mostra inquietanti e inequivocabili (si vedano i capitoli delle Amministrazioni dei beni culturali, della sanità e della agricoltura) segni di voler espandere le attribuzioni in materia delle Commissioni legislative.

Sulla valutazione del descritto fenomeno non può che rinviarsi alla precedente Relazione nella quale,

premesse il sospetto di incostituzionalità (con riferimento agli artt. 13 e 20 dello Statuto siciliano) di tale cogestione, sono state evidenziate le gravi conseguenze che ne derivano sotto il duplice profilo della deresponsabilizzazione dell'Esecutivo, da un lato, e dell'affievolimento del controllo politico sulla attività di governo, dall'altro.

Una terza considerazione - che rappresenta, ad un tempo, la risultante e la conferma delle altre due prima menzionate - è che l'intervento delle Commissioni legislative nella formazione di atti programmatici non ha certo reso più chiari o motivati i criteri di impiego e di riparto delle risorse. Si è infatti rilevato che gli atti di ripartizione di fondi si risolvono di regola in elenchi dei destinatari privi di ogni indicazione in ordine agli obiettivi o alle priorità degli interventi.

Ebbene questa prassi è rimasta inalterata, dato che il Legislativo si limita a modificare, integrandoli, gli elenchi in questione, senza nè pretendere nè dare contezza degli elementi presi in considerazione per la ripartizione e dislocazione dei fondi.

Il secondo aspetto che caratterizza, in negativo, l'azione amministrativa regionale è la lentezza, ed anche qui va confermata l'analisi fatta lo scorso anno.

Conviene premettere, per intendere le cause della lunghezza dei tempi di erogazione della spesa, che nella Regione siciliana la programmazione di settore, almeno sulla carta, è molto avanzata, potendo contare più di 80 piani programmi o progetti previsti da norme comunitarie statali e regionali.

Va aggiunto che, indipendentemente dagli strumenti programmatici settoriali, la normativa regionale (art.4 legge n.28 del 1962 modificata dall'art. 3 della legge n.2 del 1978) impone, in via generale, alla Giunta di governo di deliberare, con riferimento alle spese in conto capitale, sulla ripartizione territoriale e sui criteri di priorità degli interventi.

Donde può dirsi che, in teoria, l'ordito programmatico si estende a tutta l'area degli investimenti. Ciò comporta naturalmente un rallentamento dell'attività gestoria per l'ovvio rilievo che una politica di programmazione della spesa è necessariamente più lenta di una politica di spesa senza programmazione.

Tanto premesso, va però rilevato che la adozione degli atti programmatici incontra in Sicilia tempi aggiuntivi, supplementari rispetto a quelli fisiologici, e ciò per due ordini di ragioni: la prima è da

attribuire al costante intervento, di cui s'è appena detto, nei procedimenti di formazione dei piani delle Commissioni legislative; l'altra, all'esasperata collegialità, argomento per il quale si rinvia al precedente paragrafo dell'organizzazione.

Diversa la ricerca delle cause della lentezza, per l'attività di gestione, espletata in massima parte da strutture diverse (Enti locali, ESA, Consorzi di bonifica, Consorzi per le aree di sviluppo industriale) dalla Regione la quale, sul piano operativo, limita il suo intervento all'edilizia demaniale, alle opere marittime nonchè, tramite gli uffici periferici, a taluni settori dell'agricoltura e dei beni culturali.

Ne consegue che i ritardi, le vischiosità, le strozzature nell'attività di gestione sono quasi interamente attribuibili agli enti, con particolare riguardo ai Comuni, ai quali è affidata la realizzazione delle opere.

Se poi si vuole risalire alle cause della rilevata lentezza degli Enti esecutori, sembra di poter affermare che esse vanno ricercate non tanto nella macchinosità delle procedure quanto nella loro scarsa funzionalità.

Questa opinione che ravvisa la responsabilità

della lentezza dell'azione amministrativa regionale prevalentemente in fattori organizzativi è sorretta dalla constatazione che nella Regione siciliana il procedimento di finanziamento (sia per le opere pubbliche in gestione diretta, la cui esecuzione è delegata agli Enti, sia per i trasferimenti di conto capitale) è estremamente scarnificato, risolvendosi nella seguente sequenza:

- emissione del decreto di finanziamento, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa;
- erogazione, di regola coeva, dei fondi all'Ente;
- approvazione degli atti di contabilità finale ed eventuale corresponsione del saldo.

Resta è vero il problema dell'applicazione, da parte degli Enti, della normativa procedimentale, ma anche qui può dirsi che, in materia di lavori pubblici, la disciplina regionale è stata notevolmente semplificata, come dimostrano l'uso sistematico del cottimo fiduciario (che è la forma contrattuale più rapida), l'avvenuta soppressione dell'istituto dell'approvazione dei contratti, i quali sono immediatamente esecutivi, nonché lo snellimento in materia di pareri, di perizie di variante e di revisione dei prezzi.

Con ciò non si nega l'esigenza d'una revisione delle procedure contrattuali, ma non in direzione di ulteriori

ri semplificazioni, se col termine si intende la soppressione o attenuazione di singole sequenze dell'attuale procedimento, quanto invece d'una razionalizzazione dell'intera materia che tenga conto delle connessioni tra politica dei lavori pubblici e programmazione economica nonchè tra i modelli procedimentali e i modelli organizzativi. Senza negligere altri problemi, ^{quali} la ricerca di modi più oculati per la scelta dei contraenti; l'attivazione di meccanismi per la verifica dei risultati; la messa a punto di nuovi criteri in materia di revisione dei prezzi per evitare abusi e, infine, l'adozione di sistemi per premiare le imprese più ~~sal~~lecite.

3.2.- PRESIDENZA DELLA REGIONE

3.2.1 - Premessa

In questo capitolo l'azione della Presidenza sarà esaminata solo sotto il profilo gestionale, con esclusione quindi sia dell'attività di programmazione, argomento che per la sua rilevanza è collocato in apertura della Relazione, sia dell'alta amministrazione, tema per il quale si rinvia al primo paragrafo di questa terza parte.

3.2.2.- Attività istituzionale

Tra le iniziative legislative che nell'agenda parlamentare hanno carattere di priorità vanno menzionate, per quel che qui interessa, la messa a punto di nuove procedure per le assunzioni, la riforma dell'apparato amministrativo per l'auspicato recupero di efficienza e, infine, un terzo provvedimento, coi primi connesso, relativo alla sistemazione del precariato (e del personale non di ruolo per il quale si rimanda al paragrafo 3.1.3).

Problema, quello del precariato, che va affron-

tato tenendo conto non solo delle sue implicazioni "occupazionali" ma anche dell'esigenza di rilanciare la produttività dell'apparato pubblico siciliano.

Da dati ufficiosi forniti dall'Amministrazione regionale risulta che i giovani aventi titolo a sostenere l'esame di idoneità previsto dall'art.2 della legge regionale n.125 del 1980 e in atto in servizio presso uffici o enti regionali sono complessivamente 9.706, di cui 6.440 con chiamata diretta e 3.266 avviati tramite cooperative.

Ad essi vanno aggiunti 2.424 giovani utilizzati ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.8 del 1981. Complessivamente, la consistenza del personale precario è di 12.130 unità, così assegnati:

- Regione	3.596	
- Enti locali	7.865	
- Altri enti	669	<u>12.130</u>

In ordine alla spesa complessiva impegnata in attuazione delle leggi regionali nn.37 del 1977, 125 del 1980 e 8 del 1981, il relativo onere, tenendo pure conto dei contributi alle cooperative a prevalente presenza di giovani (art.12 legge 37) e con esclusioni dei finanziamenti a carico delle Amministrazioni del lavoro e della cooperazione, è stato di oltre 170 miliardi.

In argomento, va segnalato che l'Amministrazione, a tutt'oggi, non ha ancora fornito le notizie, richieste dalla Corte sin dal 31 maggio 1980 e reiteramente sollecitate, su presunte irregolarità nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati per il pagamento degli emolumenti ai giovani precari.

Altro comparto di rilievo dell'attività gestionale della Presidenza concerne la ripartizione tra i comuni dei fondi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge n.1 del 1979. Sono stati erogati complessivamente 191 miliardi per investimenti e 115 per spese correnti, per un totale di 306 miliardi.

Quanto ai criteri di ripartizione, si osserva che per i fondi ordinari - sia quello per investimenti che l'altro per i servizi - prevale nettamente l'elemento demografico, mentre per il fondo di investimenti straordinari ex citato art.20 la programmazione degli interventi si risolve nella seguente sequenza: predisposizione di un mero elenco di opere da finanziare dallo Assessorato dei lavori pubblici, variazione dell'elenco da parte della Commissione legislativa dell'ARS, appro

vazione dello stesso dalla Giunta regionale, senza che nè l'Assessorato proponente nè la Commissione legislativa nè la Giunta diano contezza della priorità che giustifichino la dislocazione dei vari interventi.

Sempre in ordine ai criteri di riparto va ancora evidenziato che l'art.19 della legge n.87 del 1981 ha autorizzato una spesa di 14 miliardi per l'assistenza agli anziani facendola confluire nel fondo per i servizi di cui s'è detto.

Sennonchè, mentre la ripartizione della spesa a favore degli anziani non può che essere fatta in base alle "effettive necessità" (v.D.P. n.31 del 28/XII/1981), quella del fondo per i servizi si ispira a ben diversi criteri (popolazione, superficie e condizioni socioeconomiche di ciascun comune) positivamente determinati dall'art.19 della legge n.1, donde la necesità d'una modifica dell'art.19 della legge 87, che in atto crea notevoli problemi di fattibilità (sul punto, v.il capitolo degli Enti locali).

3.2.3 - Servizi del demanio, del provveditorato e dell'autoparco.

Nella precedente relazione sono state formulate osservazioni critiche sull'attuale assetto organizzatorio

dei servizi del demanio, del provveditorato e dello autoparco sotto il duplice profilo della loro incongrua collocazione nella Direzione del personale della Presidenza della Regione e della mancanza di raccordo, segnatamente per il demanio, con l'Assessorato del bilancio e delle finanze. Si rilevava inoltre la mancanza di una normativa regionale della materia, prospettando infine l'opportunità di unificare i tre servizi.

Tutto ciò va qui integralmente ribadito, con particolare riguardo all'esigenza di riorganizzare l'intero apparato che oggi nell'ambito di vari servizi è segmentato in una pletora mutevole di gruppi di lavoro che appesantisce enormemente l'espletamento dell'attività istituzionale, la cui importanza è inutile sottolineare, con sovrapposizioni e frequenti conflitti di competenza.

Passando all'analisi dell'allegata tavola (probabilmente incompleta) sulla situazione patrimoniale, viene anzitutto in rilievo, per gli immobili adibiti ad uso di ufficio, l'incongruo rapporto tra i complessi di proprietà della Regione (appena 22) e quelli dalla stessa locati (ben 178).

Tanto più ciò sembra ingiustificato, se si considera, per un verso, che la Regione intervenne in passato massicciamente nel comparto immobiliare, costruendo alberghi, autostazioni e centri sociali che poi cedette in uso gratuito ad enti pubblici e, per l'altro, che molti immobili

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 12 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

(milioni di lire)

	Consistenza	Entrate per fatti attivi o canoni	S P E S E	
			Canoni di locazione	Manutenzione
Immobili adibiti ad uffici	200 (1) (4.470) (2)	-	1.578 (3)	1.567
Immobili adibiti ad altro uso	40 (1.293) (2)	94	-	6.655
Alloggi popolari ex Gescal	6.395	non disponibile	-	365
Alloggi popolari regionali	12.686	" "	-	non disponibile
Immobili destinati a centri sociali	38	7	-	527
Immobili destinati a enopoli e cantine sociali	9	13	-	-
Gru	37	1	-	260
Automezzi	190	-	-	856 (4)

(1) Il dato comprende sia gli immobili di proprietà regionale (22, di cui 6 cantinati) sia quelli locati dalle Regione (178). Vi sono pure compresi gli immobili (6) provenienti dal Fondo di quiescenza, non invece quelli statali dei quali è in corso il trasferimento.

(2) Numero dei vani.

(3) Dato sottodimensionato, non comprendendo i canoni sospesi per contenzioso o relativi a contratti in corso di rinnovazione.

(4) Comprende i pagamenti per spese d'esercizio, manutenzione ed assicurazione.

sono in atto utilizzati gratuitamente da enti privati.

Una seconda riflessione riguarda l'andamento deficiente della gestione, caratterizzata dall'assoluta esiguità delle entrate rispetto alle spese: per i centri sociali a fronte di 7 milioni di proventi (la maggior parte di essi è data in comodato) la Regione sopporta un onere per manutenzione di 527 milioni; ancora più negativo il rapporto per gli immobili regionali adibiti ad uso diverso da quello di ufficio (94 milioni di entrate, 6.655 di spese) e per le gru semoventi (legge regionale n.89 del 1975) data in concessione generalmente gratuita agli Enti porto o alle Compagnie di lavoratori portuali.

Una terza, molto più inquietante, osservazione è la persistente indisponibilità di dati in merito alla riscossione dei canoni dovuti dagli assegnatari di alloggi popolari, non essendo ancora ultimate le operazioni di assunzione in consistenza degli alloggi stessi, e su tali ritardi non può che richiamarsi l'attenzione degli organi responsabili.

Quanto infine all'autoparco, la situazione è la seguente:

. autovetture	178	di cui	62	presso	uffici	periferici
. altri autoveicoli	7	"	2	"	"	"
. motoveicoli	5	"	4	"	"	"

. . .

**3.2.4 - Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza
per il personale della Regione siciliana**

Con il discarico del rendiconto relativo al periodo 1° gennaio 1976 - 30 giugno 1979 si è chiusa la gestione del Fondo, soppresso dalla legge regionale n.73 del 1979, con la seguente situazione patrimoniale:

<u>ATTIVITA'</u>		
Depositi bancari	37,7	miliardi
Residui attivi	2,1	"
Titoli	1,9	"
Fabbricati	3,3	"
Fondi rustici	1,6	"
Totale attività		46,6 miliardi
 <u>PASSIVITA'</u>		
Residui passivi	0,9	"
Fondo oscillazione titoli	0,1	"
Totale passività		<u>1,0</u> "
 <u>PATRILONIO NETTO</u>		 45,6 "

3.3.- ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

3.3.1.- Considerazioni generali ed aspetti strutturali, procedimentali e contabili

Lo schema del piano agricolo regionale, elaborato dal Comitato della programmazione nel 1980 e non ancora approvato, esordisce ammonendo che, se si vuole evitare il rischio che la programmazione del settore si esaurisca in "una formalità rituale priva di qualsiasi concretezza operativa", occorre superare le attuali difficoltà derivanti, tra l'altro, dalla mancanza di un adeguato supporto conoscitivo in ordine al quadro economico, dall'indisponibilità di informazioni sugli effetti della spesa pubblica e dalla presenza di una normativa eccessiva casuale e scoordinata.

Appaiono quindi retrospettivamente del tutto pertinenti le considerazioni critiche svolte da queste Sezioni l'anno scorso sulla lentezza con cui procedevano i lavori della Commissione istituita nel 1979 per il coordinamento della normativa regionale in materia di agricoltura con quella statale e comunitaria.

Il fatto nuovo intervenuto nel 1981 è la sostituzione di quella Commissione con una nuova di diversa composizione, la quale, però, a distanza di un anno dalla sua costituzione (v.G.U.R.S. n.37 del 1981), non si è ancora, a

quanto consta, neanche insediata.

Si è ritenuto di ribadire la necessità che si dia inizio all'attività di studio per il coordinamento della normativa agricola perchè l'intero settore è in atto fortemente penalizzato da una legislazione eccessiva, segmentata (oltre 150 provvedimenti normativi) e sovrapposta la cui applicazione, malgrado lo sforzo della Amministrazione, trova notevoli difficoltà (gli oltre 1.000 miliardi di residui passivi in conto capitale è un dato oltremodo significativo) e non consegue pienamente i risultati che si propone.

Ciò trova conferma nel modesto tasso di attivazione finanziaria. Rimandando per altri esempi di bassa utilizzazione delle risorse disponibili all'analisi dettagliata delle varie rubriche che si farà nel successivo paragrafo, basta qui far cenno, per delineare il quadro generale, al settore della serricoltura (leggi regionali n.26 del 1964, 37 del 1974, 36 del 1976, 199 del 1979 e 83 del 1980) il cui indice complessivo di realizzazione non supera il 50 per cento (68,2 miliardi erogati su 138,1 autorizzati).

Nè maggiore capacità di spesa si registra per interventi più recenti come la legge statale n.984 del 1977 (25,9 su 138,5 miliardi) o ancora la legge statale n.153 del 1975, praticamente inattuata.

Sul piano organizzativo, il già dovizioso quadro dei Comitati e Commissioni è stato arricchito, tra l'altro,

da 5 organi collegiali (di cui due a livello provinciale), composti complessivamente di circa 260 membri, nel settore faunistico venatorio (artt.9, 12, 14, 17 e 23 della legge regionale n.37 del 1981), mentre non sono state ancora rinnovate le Amministrazioni dei Consorzi di bonifica, in gestione commissariale dal 1978.

Quanto agli aspetti procedurali, oltre al consueto fenomeno dell'intervento delle Commissioni legislative in attività amministrative, che ormai comincia ad estendersi con sistematicità anche ai meri atti di gestione (art.54 della legge n.97 del 1981), si rileva, con riferimento all'attività contrattuale, tutta espletata dagli uffici periferici dell'Assessorato o attraverso lo strumento della concessione, che si sono avuti, limitatamente al conto capitale, 16 licitazioni private per circa 9 miliardi, 243 lavori eseguiti in concessione o delega per 126 miliardi e 64 lavori in economia per l'importo di 24 miliardi.

In ordine infine ai profili contabili, giova premettere che nella precedente relazione si è riferito ampiamente sulla vicenda dell'art.31 della legge regionale n.83 del 1980 che, per superare la richiesta della Corte, in un primo momento, del rendiconto amministrativo e, successivamente, del conto giudiziale, aveva, dopo ripetute modifiche normative, sottratto talune gestioni al controllo della Corte.

Analogo episodio si è verificato nel corso del 1981 con riguardo ai contributi concessi, previa stipulazione di apposite convenzioni, ad alcune istituzioni sociali (organizzazioni professionali, associazioni di coltivatori, organismi cooperativistici) operanti in materia di assistenza tecnica (art.14 legge regionale n.73 del 1977).

L'insorto dissenso tra il competente Ufficio di controllo della Corte e l'Amministrazione in ordine alle modalità di erogazione dei contributi - che il primo riteneva subordinata alla dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta e alla provata conformità della attività svolta alle indicazioni contenute nelle convenzioni - è stato "risolto" in sede legislativa con l'art. 54 della legge regionale n.97 del 1981 che prevede, analogamente al disposto del ricordato art.31 della legge regionale n.83 del 1980, l'erogazione del "contributo in conto capitale", cioè anticipato e a fondo perduto.

Aggiunge la norma che: a) i contributi debbono essere utilizzati dai beneficiari secondo le proprie norme di contabilità (precetto privo di consistenza, trattandosi di figure non soggette a controlli pubblici); b) gli enti devono presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti (documento di cui è inutile sottolineare l'inidoneità ai fini sia della dimostrazione della spesa sostenuta che della verifica dei risul

tati); c) le eventuali inadempienze comportano la revoca per intero del contributo, "rimanendo comunque l'Assessorato sollevato da ogni azione o responsabilità".

Formula quest'ultima che induce a serissime perplessità, essendo escluso che con essa si sia inteso esonerare l'Amministrazione da responsabilità nei confronti di terzi (estranei al rapporto).

E' più plausibile, invece, che il legislatore, restando conto delle conseguenze che possono derivare dal sistema di erogazione della spesa prima delineata, abbia voluto garantire l'Assessorato nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero delle somme pagate

Ma se è così, la norma vulnera palesemente ogni principio giuridico, non essendo ipotizzabile un esonero preventivo da responsabilità per eventuale danno erariale.

3.3.2 - Attività istituzionale

a) Produzione agricola. Gli interventi nel settore sono diretti al miglioramento della produzione attraverso l'erogazione di contributi sia di parte corrente per attività di consulenza e di assistenza tecnica sia in conto capitale prevalentemente nei comparti dell'ortofrutta, per la lotta fitosanitaria e contro la grandine.

Dei risultati conseguiti dall'erogazione dei trasferimenti correnti, o più semplicemente del concreto im-

piego di tali finanziamenti, non si dispone di notizie, atteso che i contributi sono concessi su semplice presentazione di una generica relazione preventiva e/o successiva (Orto botanico di Palermo e Istituto della vite e del vino per il Centro sperimentale di Marsala e per le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo) o addirittura sulla scorta del solo bilancio preventivo (Stazione sperimentale di granicoltura di Caltagirone).

Tale affievolimento del controllo sulla gestione dei fondi erogati dalla Regione ad altri centri di spesa costituisce ormai una nuova e inesplicabile tendenza del legislatore siciliano, come è dimostrato dall'episodio dell'art.54 della legge n.97 del 1981, tratteggiato diffusamente nel precedente paragrafo, che è venuto ad arricchire la già consistente casistica.

Da notare infine che nessun pagamento è stato disposto sui capitoli 14601, 14608, 14611 e 14710 e che anzi sui primi tre non è stato assunto alcun impegno.

b) Tutela economica dei prodotti agricoli. L'intervento di maggior rilievo ha riguardato il contributo all'Istituto della vite e del vino per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, contributo che l'art.21 della citata legge regionale n.97 del 1981 ha elevato da 3,5 a 8,3 miliardi (incremento 137 per cento), prevedendo

contestualmente il parere della competente Commissione legislativa sul programma di spesa dell'Istituto stesso.' Alla predetta somma di 8.300 milioni va poi aggiunto il contributo a pareggio bilancio, anch'esso aumentato nel 1981 (cfr.art.46 citata legge n.97), di 1.590 milioni.

Quanto alle provvidenze della legge n.97 nei comparti del pomodoro (capitoli 15013 e 15014), agrumicolo (cap.55023), grano duro (cap.55015 e 55026) e formaggio (cap.55025), si osserva che, malgrado le finalità degli interventi a sostegno dei settori produttivi in crisi, proclamate dalla legge, non è stato effettuato alcun pagamento. Lo stesso è a dirsi del cap.55003, nonostante la relativa dotazione sia stata incrementata nell'esercizio da 4 e 6,8 miliardi.

Tale marcata sottoutilizzazione delle risorse disponibili dimostra quanto sia urgente l'atteso coordinamento normativo, in ordine al quale si sono segnalate prima la lentezza dell'apposita Commissione, e suggerisce l'auspicio che le nuove leggi vengano più accuratamente formulate per mettere in grado i relativi destinatari ad accedere con tempestività alle provvidenze.

c) Miglioramenti fondiari. L'onere per l'elettrificazione rurale, di cui è superfluo evidenziare la duplice funzione di veicolo per una "migliore qualità" del-

la vita nelle campagne e per l'ammodernamento tecnologico, ricade attualmente in massima parte sulla Regione, attese le notorie difficoltà finanziarie dell'ENEL. E' dato però ~~si~~ rilevare che sui 14,7 miliardi stanziati sui capitoli 55306 e 55312 non è stato disposto alcun pagamento.

Medesime considerazioni valgono per le somme autorizzate dalla legge statale n.352 del 1976 (25 miliardi completamente inutilizzati) nonché per le somme stanziare dalla più volte ricordata legge regionale n.97 del 1981, la lenta attuazione dalla quale è in parte addebitabile alle tardive variazioni di bilancio disposte soltanto in prossimità della chiusura dell'esercizio, nonostante la legge sia entrata in vigore nel mese di maggio.

Altre norme che nell'esercizio scaduto non hanno trovato applicazione sono l'art.5 della legge regionale n.57 del 1978 e l'art.6 della successiva legge n.58 in materia di energia solare nonché gli articoli 13 e 14 della legge regionale n.80 del 1980 (stanziamenti per quasi 2 miliardi).

d) Bonifica. Continua il vertiginoso aumento del costo dei lavori di costruzione, affidato all'ESA, delle dighe, la cui situazione alla chiusura dell'esercizio è la seguente:

- fiume NARO: la spesa, prevista nel 1966 in 4,7 miliardi, è aumentata di quasi 17 volte, pervenendo a 78 miliardi; è stata inoltre approvata una perizia di completamento per 12 miliardi;

- fiume S.LEONARDO: si è passati dai 5,2 miliardi del 1966 agli attuali 45,8 miliardi (quasi 9 volte il costo originario);
- torrente OLIVO: l'importo iniziale del 1973 si è quasi quintuplicato (da 10 a 47,1 miliardi); per il completamento è stato altresì approvato un progetto generale di 130 miliardi ed un primo lotto di 30,4 miliardi;
- fiume MAGAZZOLO: l'importo progettuale del 1975 di 28 miliardi registra un incremento del 154 per cento (71,2 miliardi); risulta approvata una perizia per un secondo lotto dei lavori di 45 miliardi;
- torrente BURRALTO: nello stesso periodo si riscontra un aumento di spesa da 16,9 a 30,9 miliardi;
- fiume IRMINIO: sempre nel medesimo periodo 1976-1981, si è passati da 16,2 a 38,4 miliardi; anche per il completamento di questa diga è stato approvato un progetto dell'importo di 5 miliardi.

L'enorme lievitazione della spesa sopra evidenziata è prevalentemente determinata oltre che dall'incidenza della revisione prezzi (della quale a sua volta è responsabile l'estrema lentezza dei tempi di esecuzione), anche da deficienza dei progetti tanto più gravi, considerato che, nella maggior parte dei casi, l'affidamento è avvenuto mediante appalto-concorso.

Della normativa regionale del 1981 interessante il

settore, vanno segnalati l'art.63 della legge n.97 del 6 maggio 1981, a proposito della quale appare critica-
bile il ritardo di un anno nella pubblicazione della
rettifica all'art.55 (G.U.R.S. n.22 del 15 maggio 1982)
e l'art.3 della legge regionale n.45 del 1981.

La prima disposizione prevede un'autorizzazione di
spesa di 70 miliardi per il completamento dei complessi
irrigui, somma che tuttavia resta inferiore al fabbisog-
no; la seconda, per assicurare la continuità sino al
completamento dei lavori delle stesse imprese aggiudica-
tarie delle opere, estende al settore l'applicabilità
del combinato disposto degli artt.41 del r.d. n.287
del 1924 e 12 della legge statale n.1 del 1978.

In tema di bonifica vanno ancora menzionati l'art.1
della legge regionale n.49 del 1981 che, a modifica del-
la precedente legge n.106 del 1977, ragguglia il con-
tributo a pareggio bilancio dei Consorzi di bonifica al
95% dell'ammontare complessivo lordo della spesa per il
relativo personale, e l'art.53 della ricordata legge re-
gionale n.97 che estende il contributo, sempre in ragione
del 95%, ai pregressi debiti dei Consorzi nei confronti
del personale e degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

Le perplessità su tale intervento, col quale la Regione
si accolla in pratica gli oneri del personale dei Consorzi
di bonifica, derivano dalla considerazione che detti Enti,
oltre ai contributi dei consorziati, ricevono per le opere
loro affidate in concessione una somma pari all'8 per cento
dell'importo dei lavori per spese tecniche e un'altra pari
al 2,60 per cento dell'importo delle perizie relative alla
revisione dei prezzi.

e) Foreste ed economia montana. Malgrado l'impegno del-

l'Amministrazione per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, anche nel decorso anno molti boschi sono stati devastati dal fuoco.

Poichè la maggior parte degli incendi si propaga dalle adiacenti campagne non coltivate, appare opportuno dare immediata attuazione all'art.14 della legge regionale n.80 del 1980 che prevede la concessione di indennità agli agricoltori che si impegnano a coltivare i fondi siti in zone montane o svantaggiate.

Così come è da auspicare una intensificazione dell'attività di spesa autorizzata dalle leggi regionali n.74 del 1981 (10 miliardi di pagamenti su 97 di stanziamenti) e n.99 dello stesso anno.

f) Calamità naturali. Pressochè irrilevante l'attuazione delle leggi regionali n.83 e 84 del 1981 relative a interventi straordinari per i danni arrecati dall'eruzione dell'Etna del 1981 e a provvidenze a favore di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.

3.3.3 - Azienda delle foreste demaniali

Le entrate previste, di eguale importo alle spese, ammontano a 21,4 miliardi, con un incremento del 23 per cento rispetto al 1980; quelle accertate, tutte

di parte corrente, a 14,2 miliardi di cui il contributo regionale a pareggio bilancio, pari a 12,4 miliardi, costituisce l'87 per cento.

La spesa impegnata è di 20,5 miliardi; si registra pertanto un disavanzo di competenza di 6,3 miliardi.

La consistenza dei residui passivi è di 29,2 miliardi, prevalentemente di conto capitale (24,9 miliardi); quella dei residui attivi di 14,2 miliardi, quasi interamente provenienti dalla competenza.

3.4 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

3.4.1 - Considerazioni generali

Non uno dei provvedimenti normativi dei quali la precedente relazione aveva auspicato l'emanazione è intervenuto nel corso del 1981: non la legge organica in materia di assistenza e beneficenza che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 1979 (art. 25 legge regionale n.1 del 1979); non l'attesa legge di adeguamento della normativa siciliana ai principi contenuti nel d.p.r. n.421 del 1979 sull'ordinamento contabile degli Enti locali; non infine il regolamento di funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo tuttora mancante nonostante l'espreso obbligo sancito in una norma di oltre 20 anni fa (art.5 legge regionale n.14 del 1961 e, prima, art.16 del Regolamento n.3 del 1957).

Le altre inadempienze segnalate l'anno scorso riguardavano il coordinamento dell'attività delle Commissioni di controllo e la mancata ultimazione delle operazioni di ricognizione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Sul primo punto è da segnalare che nel 1981 hanno avuto luogo alcune riunioni della Conferenza delle Com

missioni provinciali di controllo, organo cui la legge commette la funzione di coordinamento giurisprudenziale. (art.3 legge regionale n.1 del 1976). E' tuttavavia dubbio che siffatta Conferenza, di cui è prevista la convocazione annuale, possa apprestare efficaci strumenti per garantire l'uniformità di indirizzo dei nove organi di controllo siciliani, attesa l'autonomia decisionale dei singoli collegi. La via più conducente per assicurare una tendenziale uniformità di orientamento potrebbe ricercarsi in una radicale ristrutturazione delle Commissioni in un solo organo articolato in strutture decentrate, disegno organizativo peraltro conforme ad una lettura attendibile dello art.130 della Costituzione.

Quanto alla ricognizione delle I.P.A.B., sono ancora in corso i lavori dell'apposita Commissione prevista dall'art.24 della citata legge n.1 del 1979 che entro il 30 ottobre di quell'anno (ma, come si è rilevato nella precedente relazione, un tale termine era palesemente insufficiente allo svolgimento dei complessi compiti ai quali la Commissione era chiamata) avrebbe dovuto riferire al Governo regionale.

Resta infine da ribadire la necessità che venga potenziato l'ufficio ispettivo dell'Assessorato che, in base all'art.1 della legge n.25 del 1962, norma ritenutata vigente pur dopo l'entrata in vigore della ri-

forma amministrativa, si compone di sole 12 unità, consistenza organica la cui inadeguatezza è del tutto manifesta, considerato che quello ufficio è deputato, tra l'altro, al cosiddetto controllo sostitutivo che comporta la nomina di commissari ad acta per supplire alla inerzia degli enti, sicchè bastano pochi interventi simultanei di tale tipo (le gestioni commissariali nel 1981 sono state circa 15) per neutralizzare l'operatività dell'ufficio.

3.4.2 - Attività istituzionale

Le competenze più significative dell'Assessorato riguardano l'attività, sottratta al controllo della Corte dei conti, delle Commissioni provinciali di controllo, alle cui problematiche si è fatto prima cenno, e della Commissione regionale per la finanza locale ancora impegnata nell'esame dei piani di ristrutturazione degli enti locali (approvati nel 1981 circa 380 su un totale di poco meno di 400 Enti locali siciliani) nonchè le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Scarso rilievo ha invece l'attività di spesa della Amministrazione che si esplica quasi interamente mediante trasferimenti correnti (è l'unico Assessorato privo di dotazione di competenza in conto capitale)

agli enti locali, alle famiglie ed alle istituzioni sociali ai quali nel 1981 sono stati erogati - prevalentemente (44,3 miliardi) col sistema del mandato diretto - 60,3 miliardi, così ripartiti (dati provvisori):

- enti locali	7.420 milioni	12,3
- famiglie	9.983 "	16,6
- istituzioni sociali	42.876 "	71,1
	<hr/>	<hr/>
	60.279	100,-

Da notare la ragguardevole dilatazione di tali trasferimenti, passati da 32,7 a 60,3 miliardi, con un incremento rispetto al 1980 dell'84 per cento, dovuto principalmente all'espansione della rubrica della solidarietà sociale (52,8 miliardi, con una incidenza sul totale dei trasferimenti dell'88 per cento), nel cui ambito l'intervento di maggiore consistenza (quasi 30 miliardi) resta quello relativo al ricovero di minori, anziani ed inabili disposto anteriormente all'entrata in vigore della legge n.1 del 1979.

In argomento si osserva che non è stata ancora disciplinata in modo appropriato l'assoggettabilità o meno a decurtazione dei giorni di assenza che si verificano nell'arco del mese, dato che l'art.3 della legge regionale n.2 del 1960 si limita a sancire l'obbligo per gli Istituti di comunicare all'Assessorato soltanto l'eventuale allontanamento dei ricoverati per una durata superiore a 30 giorni.

Circa i ricoveri ex art.154 delle leggi di pubblica sicurezza, è auspicabile che il legislatore regionale ne attribuisca la competenza ai Comuni, come peraltro stabilisce l'art.91 della legge comunale e provinciale del 1934.

Oltre poi alla già prospettata esigenza di varare la legge di riforma in materia di assistenza e beneficenza - anche al fine di rimuovere i divieti posti dall'art.23 della citata legge n.1 del 1979 che in atto rendono oltremodo difficoltoso lo svolgimento della normale attività degli enti, contribuendo ad aumentare lo stato di incertezza generale in cui versa tutto il settore - si segnala la mancata approvazione del disegno di legge relativo alla ripartizione dei fondi previsti dall'art.75 della legge statale n.392 del 1978 per i conduttori meno abbienti.

Quanto, per finire, alla legge regionale n.87 del 1981 a favore degli anziani, legge la cui formulazione ripropone l'esigenza di apprestare adeguati meccanismi per il previo esame di fattibilità dei provvedimenti normativi, il solo elemento disponibile è che su uno stanziamento di 1.000 milioni per il 1981 non è stato effettuato nessun pagamento.

3.4.3 - Ordinamento contabile degli enti locali

Si è riferito nella precedente relazione sulla singo

lare vicenda del d.p.r. n.421 del 1979, contenente norme di coordinamento della contabilità degli enti locali con le disposizioni della legge n.468 del 1978 di riforma del bilancio dello Stato che, ormai da anni, ha trovato ingresso nello ordinamento siciliano nonostante la contraria normativa regionale, materia nella quale, val la pena di ricordarlo, la Regione ha competenza esclusiva (artt.14 e 15 Statuto).

Per effetto dell'applicazione in Sicilia di tale decreto legislativo n.421, resasi necessaria per poter fruire dei finanziamenti statali (si v.gli artt. 16, secondo comma, d.p.r. n.421 e 32, ultimo comma, legge n.468 del 1978), gli enti locali isolani hanno adottato il bilancio di cassa, non previsto dalla normativa siciliana neanche per la Regione (sul punto, v. amplius, 1.2.1).

Si è anche fatto cenno nella medesima relazione ad uno schema di disegno di legge, elaborato da una apposita Commissione istituita nel 1979, per adeguare l'ordinamento degli enti locali siciliani ai nuovi e radicalmente innovativi principi contabili statali; schema che, a quanto consta, non è stato ancora preso in considerazione neanche dalla Giunta di governo. Non resta pertanto che ribadire l'auspicio d'un urgente varo del provvedimento, atteso lo stato di grave confusione derivante dalla illustrata lacerazione del

tessuto normativo regionale.

Una ulteriore protrazione della denunciata inerzia in materia apparirebbe in contrasto, sul piano dei comportamenti effettuali, con la puntuale e gelosa rivendicazione che della propria speciale autonomia fa la Regione contro sospetti attentati provenienti dallo Stato, anche di recente manifestatesi con il ricorso promosso dalla Regione alla Corte Costituzionale (art. 134 cost.) per la declaratoria di illegittimità della legge statale n. 51 del 1982 di conversione dell'art. 13 del d.l. n. 786 del 1981 che istituisce una apposita sezione referente della Corte dei Conti sui consuntivi di tutti gli enti locali, compresi quelli siciliani.

3.5 - ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

3.5.1 - Considerazioni generali

Si è ampiamente riferito nella precedente relazione sulla convenzione di cassa stipulata, in esecuzione delle leggi regionali n.45 del 1976 e 68 del 1977, con il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio per il di simpegno del servizio di cassa della Regione.

Al riguardo, va preliminarmente rilevato che non è stata ancora risolta la questione circa la determinazione del credito maturato per interessi attivi sulle giacenze per il periodo dal 1.1.73 al 31.12.1978.

Sul punto, va inoltre rilevato che detta convenzione non è stata ancora applicata, come invece è prescritto, al Fondo per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, alle Aziende termali di Sciacca e di Acireale ed al Commissariato per l'assistenza sanitaria, i quali tutti continuano ad applicare le convenzioni relative ai rispettivi servizi di cassa, da tempo scadute.

Tema di particolare rilevanza è la rinegoziazione del tasso di interesse sulle giacenze della Regione che in base alla vigente normativa è del 10 per cento, la cui esiguità è manifesta ove si consideri la attuale dinamica del mercato finanziario. L'iniziativa

legislativa in corso a tal fine costituisce anche l'occasione propizia per apprestare meccanismi di adeguamento automatico del saggio d'interesse al tasso ufficiale di sconto al fine di evitare in materia il ricorrente uso dello strumento legislativo.

3.5.2 - Attività istituzionale

Pregevolissima l'attività espletata dall'Assessorato sia in materia finanziaria sia in materia contabile, con particolare riguardo alla predisposizione dei bilanci di previsione e del rendiconto, documenti di cui si vuole qui ribadire l'eccellente livello qualitativo a riprova d'un apparato che si segnala per l'alta professionalità e zelante impegno.

Nulla da rilevare in ordine alle variazioni di bilancio se non il loro elevatissimo numero (610 contro i 311 dello anno scorso) a causa della brevità dei tempi di conservazione in bilancio dei residui passivi (art.11 della legge di contabilità regionale n.47 del 1977) che determina, specie per le spese correnti (si veda in argomento il capitolo dell'Assessorato dei beni culturali), ritardi nell'attività di spesa.

Considerazioni analoghe valgono per l'avvenuta soppressione dei residui di stanziamento che impone un frequente ricorso alla legge, con conseguenti appesantimenti della procedura di spesa, per la riutilizzazione delle economie.

Quanto alla gestione del sistema informativo affidata al Consorzio regionale tra esattori delle imposte dirette (19 milioni mensili più una somma una tantum di 140 milioni), va rinnovato l'auspicio che siano installati appositi terminali anche presso gli Uffici di controllo della Corte e gli Istituti di credito che disimpegnano il servizio di cassa al fine di consentire, tra l'altro, la chiusura meccanizzata della contabilità, in atto preclusa dalla mancanza del collegamento.

Sempre in tema di adempimenti in materia di bilancio, vanno reiterati i rilievi circa i persistenti ritardi nella pubblicazione della Relazione sulla situazione economica, ritardi che fanno perdere al documento la sua specifica funzione che è quella di dare all'Organo legislativo una tempestiva informazione sul quadro economico siciliano.

L'attività di spesa dell'Assessorato è di scarsa consistenza, esaurendosi nella concessione di garanzie sussidiarie (426 miliardi alla chiusura dell'esercizio contro i 268 dell'anno scorso) e nel recupero delle anticipazioni ad enti pubblici la cui situazione al 31.12.1981 è esposta nell'allegata tavola. Al riguardo va rilevato che gli stanziamenti di 35 miliardi destinati ad anticipazioni ai Comuni per l'acquisizione di aree di cui alle leggi regionali nn.71 del 1978 e 86 del 1981 sono andati interamente in economia.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 13 - SITUAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

		(milioni di lire)		
	Legge autorizzativa	Somme anticipate	Somme recuperate	Somme da recuperare
enti locali	nn. 22/56 e 27/63	1.030.561	969.100	61.461 (3)
"	n° 75 del 1979	40.673	-	40.673 (3)
enti ospedalieri (1)	n° 38 del 1972	39.468	6.257	33.211
Consorzio Magazzini Generali	n° 38 del 1976	600	240	360
I.M.S.	n° 108 del 1977	3.000	3.000	-
IACP di Enna	n° 58 del 1976	1.029	-	1.029
Ist. Vite e vino	nn. 70/75; 49 e 83/80	64.903	64.903	-
ente siciliano elettricità	n° 27 del 1978	17.770	1.182	16.588 (2)
	Totale	1.198.004	1.044.682	153.322

(1) Gestione fuori bilancio alimentata da fondi di cassa.

(2) Somme da recuperare dall'ENEL.

(3) Oltre 453 milioni per mutui e pareggio bilancio erogati dopo l'entrata in vigore del d.l. 946 del 1977 convertito nella legge n° 43 del 1978.

3.6 - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

3.6.1 - Considerazioni generali ed aspetti procedurali

La continua e crescente elargizione di ingenti risorse agli enti economici resterà il problema prioritario della attività istituzionale dell'Assessorato e, più in generale, della politica industriale siciliana sino a quando non sarà varato l'atteso e tante volte rinviato provvedimento di riforma.

Problema, quello delle partecipazioni, non certo di facile soluzione nè esclusivamente siciliano, ma che tuttavia non può continuare ad essere esorcizzato con interventi-tampone di tipo assistenziale inidonei, in mancanza di un coraggioso avvio di risanamento, a bloccare l'emorragia di pubblico denaro che ben diversamente potrebbe essere impiegato in una Regione segnata ancora da non poche aree di sottosviluppo.

Sui danni di tale inarrestabile travaso di risorse ad un sistema, quale quello delle partecipazioni regionali, che si segnala per la spiccata vocazione allo sperpero (non è un caso che la prima legge promulgata nel 1981 riguarda proprio i finanziamenti ai tre enti economici) non è più il caso di insistere dopo quanto ripetutamente detto nelle precedenti relazioni.

Tema invece di scottante attualità è quello della politica energetica sul quale sono stati elaborati alcuni

documenti dalla Direzione regionale della programmazione in vista della redazione del piano energetico regionale.

Relativamente poi allo specifico programma della metanizzazione, la cui attuazione sta incontrando notevoli resistenze e difficoltà, si segnala con compiacimento l'azione incentivante promossa dall'Assessorato nei confronti dei Comuni isolani per l'utilizzazione delle provvidenze statali previste in materia dalla legge n.784 del 1980.

Quanto agli aspetti procedurali, il fatto nuovo, che connota ancor più in negativo quel fenomeno di co-gestione tra Legislativo ed Esecutivo, che da qualche anno trova ampio spazio nell'analisi della Corte, è l'art.38 della legge regionale n.96 del 1981 che, invertendo l'ordine sequenziale sinora previsto nella ormai costante ipotesi di intervento delle Commissioni legislative nel procedimento amministrativo, degrada a livello di semplice proposta le scelte assessoriali, disponendo che esse "proposte" devono essere "approvate" dalla Commissione.

La formulazione dell'art.38 esimerebbe da ogni commento se non fosse opportuno soggiungere che, attesa la sua efficacia illimitata (trattasi di "spese dirette a favorire il progresso scientifico tecnico ed economico nelle materie di competenza"), esso viene a surrogare, in via permanente, la competenza dell'Organo legislativo in quella istituzionale dell'Amministrazione, cui residua

solo il potere di esternazione delle scelte operate dalla Commissione.

3.6.2 - Attività istituzionale

Di particolare interesse gli interventi disposti dalla Amministrazione, in attuazione delle leggi regionali nn.57 e 58 del 1978, per il finanziamento di iniziative dirette alla utilizzazione dell'energia solare, settore nel quale, però, è dato rilevare una sovrapposizione di competenza con l'Assessorato del territorio.

Tali interventi hanno riguardato finanziamenti di programmi di ricerca, affidati all'Università, con cessione di assegni di studio biennale, contributi ad enti, aziende e cooperative per la realizzazione di impianti sperimentali da destinare ad applicazioni industriali. Al riguardo, nel mentre non si può non valutare positivamente ogni intervento in materia, si segnala che la maggior parte delle somme autorizzate è andata in economia. Ciò anche a causa del sensibile ritardo nell'emanazione delle direttive previste dalla legge n.57 del 1978, la cui adozione sarebbe dovuta intervenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Tali direttive sono state emanate solo nell'aprile del 1980 e pubblicate, con ulteriore ritardo, di non agevole giustificazione, nella G.U.n.5

del 31 gennaio 1981.

Alle aziende industriali esercenti l'attività motoria sono stati erogati contributi per 4 miliardi, funzionalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali.

In merito, si manifesta un duplice ordine di perplessità. Per un verso, sembrerebbe più razionale e più aderente ad esigenze di corretto impiego del pubblico denaro, mantenere i livelli occupazionali mediante la riconversione delle attività industriali, qualora le stesse non riescano più, per ragioni obiettive, a trovare sbocchi nel mercato. Per altro verso, qualora si voglia potenziare tale comparto, sarebbe più opportuno erogare provvidenze dirette a favorire il collocamento dei prodotti in mercati diversi da quello isolano, piuttosto che erogare puramente e semplicemente contribuzioni.

Ulteriori contributi per 900 milioni sono stati erogati per i danni subiti ed accertati dalle imprese ricadenti nei comuni individuati con D.P.9 ott.1979, colpiti dal nubifragio del 20 ottobre 1978.

Numerosi finanziamenti sono stati erogati ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale per l'esecuzione di lavori stradali ed impianti di illuminazione, tra i quali 1.145 milioni per l'asse viario est-ovest nella area di sviluppo industriale di Catania.

E' stata disposta l'erogazione di 1.500 milioni per la realizzazione di infrastrutture nel porto di Palermo di cui alla legge regionale n.34 del 1978 che, alla chiusura dell'esercizio, registra un soddisfacente tasso di attivazione finanziaria del 70 per cento (pagati 50 miliardi su un volume di spesa di 71,6 miliardi).

In ordine alla legge regionale n.127 del 1980 contenente provvidenze per lo sviluppo del comparto lapideo, si rileva che i pagamenti concernono quasi esclusivamente la erogazione di 3,9 miliardi al Fondo di rotazione presso l'IRFIS per la concessione di credito agevolato nel settore.

Quanto poi ai finanziamenti agli enti economici (in argomento, si v. pure il paragrafo precedente e quello della finanza para-regionale), sono stati assegnati (artt.20, 35 e 36 legge regionale 54 del 1981 e art.63 successiva legge n.97) all'EMS 36,5 miliardi per investimenti, 20 dei quali per le opere relative all'invaso del Fiume GIBBESI, i cui iniziali finanziamenti risalgono al 1974 mentre i lavori, dopo 8 anni, sono ancora di modestissima entità. Sempre per interventi produttivi, che sembrano però mimetizzare azzeramenti di capitale sociale, risultano inoltre assegnati allo ESPI 23,7 miliardi.

. . .

Le restanti autorizzazioni per un importo di circa 171 miliardi (la spesa complessiva stanziata nel 1981 ammonta a 231,6 miliardi) sono invece destinate a ripianare debiti e pesantissime perdite di gestione. Significativa, fra le tante, la erogazione di ben 49 miliardi (art.9 legge regionale n.54 del 1981) in favore dell'ESPI, disposta in unica soluzione e con tempestività (è noto che quello in esame è uno dei pochi comparti immuni da lentezze e ritardi) per esigenze gestionali delle società collegate e dell'ESPI stesso.

Un caso emblematico e grave di ritardi protrattisi per anni è offerto dalla vicenda del c.d. progetto-obiettivo, finanziato con la legge regionale n.42 del 1975, sulla quale si è riferito nelle precedenti relazioni e che conviene brevemente riassumere.

Con la citata legge, nel 1975 vennero stanziati 90 miliardi destinati al finanziamento di "un progetto-obiettivo diretto al sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi" (EN-CL-AG). Tale progetto venne approvato dalla Giunta regionale di governo con delibera 129 del 21/9/1977. Nel giugno del 1979 vennero emessi provvedimenti di finanziamento per stralci, ex art.52 legge regionale n.34 del 1978, per complessivi 74,4 miliardi. Tutti gli adempimenti progettuali ed esecutivi vennero affidati ai competenti Consorzi per le aree di sviluppo industriale nonchè ai comuni di Lercara Friddi e Riesi.

Detta somma di 74,4 miliardi all'inizio dell'esercizio 1981 era ancora interamente inutilizzata, non essendo stati effettuati pagamenti; la disponibilità anzi è stata incongruamente incrementata con nuovi stanziamenti per 5,1 miliardi, donde una massa spendibile per l'esercizio scaduto di quasi 80 miliardi.

Senonchè nel 1981 non si sono avuti nè pagamenti in conto residui nè impegni sulla competenza, con la conseguente eliminazione dal bilancio sia dei residui, andati perenti, sia dei nuovi stanziamenti, andati in economia.

La conclusione sconcertante è che a distanza di oltre 6 anni non solo le somme autorizzate sono ancora congelate, con danni in termini economici che è inutile sottolineare, ma non risulta neanche che sia stato dato inizio all'attività di progettazione.

3.7 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

3.7.1 - Considerazioni generali ed aspetti procedimentali

Da segnalare anzitutto che, a distanza di oltre 4 anni dall'entrata in vigore del d.p.r. n.683 del 1977, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di lavori pubblici, le relative competenze continuano ad essere esercitate da organi dello Stato.

Quanto all'espletamento dell'attività contrattuale (268 licitazioni private per quasi 94 miliardi, 278 lavori dati in concessione per 74 miliardi, 112 cottimi fiduciari per oltre 4 miliardi e 41 lavori eseguiti in economia), resta l'assillante problema della lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche, problema che deve essere riguardato da due diverse angolazioni.

Nei casi di opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione, che poi si riducono sostanzialmente alle opere marittime (cap.69451), non è mai stato registrato alcun ritardo, essendo stati tempestivi la progettazione, l'appalto e l'esecuzione, tant'è che le opere finanziate all'inizio dell'esercizio vengono normalmente ultimate entro l'anno, com'è provato dal fatto che le aperture di credito emesse a tal fine non subiscono riduzioni e trasporti.

Osservazioni di segno opposto devono essere fatte per i lavori eseguiti con lo strumento della delega (ad enti locali, comuni in particolare) ai sensi della legge regionale n.19 del 1972 e successive modificazioni. In questo caso, come già ampiamente segnalato nella precedente relazione, ritardi, anche gravi, progettazioni lacunose, tempi lunghi per l'approvazione in via amministrativa dei progetti, remore nella celebrazione delle gare d'appalto, richieste istituzionalizzate di finanziamenti suppletivi per perizie di variante, ritardi nel collaudo e nella approvazione degli atti di contabilità finale, costituiscono la regola.

Va infine rilevato che non ha trovato applicazione la legge regionale n.45 del 1981 contenente disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese.

3.7.2 - Attività istituzionale

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale n.56 del 1976 sono stati erogati al Comune di Palermo 24 miliardi (l'ultima erogazione di 8 miliardi è stata effettuata il 20.6.1978) destinati alla costruzione di alloggi popolari (complessivamente

20 miliardi) ed altri interventi nel campo delle abitazioni.

A fronte di tali erogazioni, mentre non risulta ancora presentato alcun rendiconto, è già intervenuta la preenzione della prima apertura di credito, disposta, per 1.000 milioni, il che dimostra che tale somma non è stata utilizzata, sebbene siano trascorsi cinque anni.

Del tutto inutilizzata è l'erogazione di 16 miliardi disposta ai sensi dell'art.6 della predetta legge in favore del Comune di Catania per opere di grande viabilità urbana.

Il comune di Messina, al quale ai sensi dell'art. 7 della citata legge, sono stati accreditati 5.880 milioni per interventi relativi ad opere pubbliche in genere, come risulta dai rendiconti presentati, ha appalato lavori per complessivi 458 milioni ed effettuato pagamenti per 361 milioni.

Sempre in riferimento ad interventi plurisetto-riali, si riscontrano lentezze anche nell'erogazione delle somme autorizzate dalle leggi regionali n.34 del 1978 (pagamenti effettuati per 152 miliardi su un totale di stanziamenti di 278 miliardi) e n.57 dello stesso anno in materia di energia solare.

Ciò premesso in termini generali, si passa alle notazioni specifiche sui vari comparti.

. . .

a) edilizia. Il dato di fondo del comparto è l'estrema lentezza in tema di edilizia residenziale, come risulta dalle enormi economie di spesa (104 miliardi pari al 74 per cento degli stanziamenti per il 1981 di 140 miliardi) sulle somme autorizzate dalla legge statale n.457 del 1978, per il piano decennale della casa.

L'esigenza che siano studiati al più presto idonei meccanismi per un rilancio della mano pubblica nel settore è assolutamente pressante attesa la drammatica crisi dell'edilizia abitativa in Sicilia.

Numerosi, come nel passato, gli interventi in conto capitale a favore di enti di culto e di formazione religiosa, disposti senza alcuna ratio programmatica, talvolta di entità minima rispetto alle obiettive necessità, talaltra assai consistenti, in relazione alle dimensioni dell'edificio o la sua localizzazione.

In tale comparto, oltre a frequenti omissioni di preventiva audizione degli organi preposti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale è stato riscontrato il rilascio, da parte dell'autorità ecclesiastica, di certificazioni attestanti la non inclusione degli edifici tra gli immobili soggetti alla disciplina della legge n.1089 del 1939, certificazioni prive di validità nell'ordinamento italiano.

Gli interventi sono stati localizzati in massima parte nella provincia di Messina ed eseguiti mediante delega agli enti locali.

b) Viabilità. La legge regionale n.35 del 1977 ha affidato la manutenzione delle strade regionali alle amministrazioni provinciali che annualmente ricevono contributi, la cui quantificazione è demandata alla legge di bilancio (per il 1981, 3 miliardi sul cap.29051).

Attesa l'assenza di specifiche indicazioni legislative (peraltro non necessarie) logica vorrebbe che il riparto avvenisse in relazione alle effettive necessità. L'Amministrazione, invece, insiste da tempo sulla opportunità del criterio di riparto ragguagliato all'estensione della rete stradale, reso obbligato, a suo avviso, dall'esiguità degli stanziamenti, congiunto alla precarietà dell'intera rete, abbisognevole d'interventi generalizzati. Sarebbe, invece, necessario, qualora non fosse possibile l'incremento dello stanziamento (in realtà, rispetto al decorso esercizio si riscontra un aumento di 1.000 milioni) effettuare una scala di priorità negli interventi, con il concorso ovviamente degli uffici tecnici delle Amministrazioni provinciali che, invece, malgrado le reiterate richieste del competente Ufficio di controllo della Corte, non hanno mai prodotto alcun elaborato che desse contezza delle esigenze manutentorie e dell'entità della spesa necessaria per il ripristino della rete stradale o di parte di essa. Peraltro, è dato registrare l'omissione degli interven

ti da parte delle Amministrazioni provinciali, come risulta dalla perenzione delle aperture di credito, in passato emesse a tale titolo.

Quanto agli interventi in conto capitale, sono state rilevate, con una certa frequenza, deficienze progetturali, genericità delle relazioni tecniche, assenza di preventive indagini geologiche, lentezza nella celebrazione delle gare di appalto e nella consegna dei lavori, censura delle quali sono destinatari gli Enti locali ai quali ex lege n.19 del 1972 spettano la redazione dei progetti e tutte le ulteriori incombenze.

c) Opere marittime. Nel settore, gli interventi, disposti con criterio di razionale distribuzione territoriale, sono stati, come per il passato, caratterizzati da celerità nella progettazione e nella esecuzione dei lavori, con rispetto dei tempi contrattualmente previsti. In particolare, per quanto riguarda la progettazione, istituzionalmente spettante all'Ufficio del Genio civile CO.MI., è stata rilevata l'assenza di perizie suppletive, indizio di serietà e competenza nell'esercizio della funzione.

Sono stati anche disposti modesti interventi diretti al ripristino di opere marittime danneggiate da mareggiate.

3.8 - ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

3.8.1 - Considerazioni generali ed aspetti strutturali e contabili

L'ormai istituzionalizzata azione assistenziale a favore di dipendenti di aziende in crisi (leggi regionali 5, 51, 94, 165 e 175) è segnata nel 1981 da due connotati: l'espansione marcata della spesa autorizzata, pari a 7.385 milioni, che risulta quasi triplicata rispetto a quella (2.600. . . milioni) del 1980, e talune innovazioni nelle forme d'intervento, suscettibili di valutazioni contrastanti, che saranno illustrate nel successivo paragrafo.

In ordine agli aspetti organizzativi si rinvia alla precedente relazione nella quale sono state espresse perplessità sulla funzionalità della Consulta regionale della emigrazione (art.2 legge regionale n.55 del 1980) per un duplice ordine di fattori ritardanti rappresentati dalla enorme dimensione del collegio (60 membri di cui 18 in rappresentanza degli emigrati all'estero, quattro dei quali, a loro volta, provenienti da aree extra-europee) e dalla vasta gamma di interessi presenti in esso. Che quelle perplessità non fossero infondate lo dimostra il fatto che la Consulta, a due anni dalla legge istitutiva, non è stata ancora costituita.

Sotto il profilo contabile merita attenta considera-

zione la tendenza del legislatore siciliano (in argomento, si v. pure le notazioni contenute nel successivo paragrafo) a ridurre ed a impoverire sempre di più il controllo della Corte dei conti sull'impiego dei fondi erogati alle varie istituzioni sociali, tendenza tanto più criticabile considerato che al progressivo svuotamento del controllo esterno della Corte non fa riscontro un processo di rinvigorimento del controllo interno dell'Amministrazione, che, al contrario, tende a rarefarsi e, anzi, in molte aree gestionali è del tutto assente.

L'occasione per le superiori riflessioni, sulle quali si richiama l'attenzione dell'organo legislativo, è offerta dalla modifica, ad opera della legge regionale n.73 del 1981, della precedente legge n.48 del 1978, la quale, all'art.2, prevedeva la concessione, previa stipulazione di apposita convenzione, in favore dei Centri studi di alcune organizzazioni sindacali di contributi nella misura del 70 per cento delle "spese sostenute e ritenute ammissibili".

Nel 1980 il competente Ufficio di controllo della Corte dei conti restituiva due titoli di spesa con i quali si liquidano i predetti contributi, chiedendo la allegazione di una esplicita attestazione, a firma dei responsabili dei relativi Centri studi, circa l'effettivo svolgimento di talune iniziative la cui spesa veniva ammessa al contributo regionale.

La richiesta attestazione è stata fornita da un solo Centro, mentre per l'altro, a distanza di due anni, il relativo titolo di spesa non è stato ancora riproposto alla Corte. E' però intervenuta recentemente la citata legge n.73 del 1981 la quale, oltre ad abrogare la precedente norma che limitava la misura dell'intervento regionale al 70 per cento delle spese sostenute, rinvia, per le modalità di erogazione, alla legge n.52 del 1980 regolante la concessione di un contributo da parte dello Assessorato dei beni culturali all'Associazione per le ricerche teologiche. Rinvio il cui solo scopo è quello di sostituire al rendiconto delle spese sostenute, giusta la pregressa normativa, la solita e generica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Quanto alle consuete disposizioni che, in deroga al l'art.7 della legge di contabilità regionale n.47 del 1977 consentono l'utilizzazione di economie di spese accertate in precedenti esercizi, vanno menzionati lo art.2 della legge regionale n.99 del 1981 - che erroneamente qualifica di conto capitale un'economia di spesa (relativa ai Centri Studi di cui s'è appena parlato) afferente invece alla parte corrente (34107) - e, per connessione d'argomento, l'art.7 della legge regionale n.179 del 1981 che autorizza la reiscrizione di somme perent~~2~~, non contabilizzate, anche qui per errore, tra i residui passivi dell'esercizio 1980.

3.8.2 - Attività istituzionale

a) Previdenza ed assistenza. Il nucleo centrale della attività istituzionale si esplica attraverso la concessione di sussidi ai sindacati e patronati indicati nell'allegata tavola: sussidi che per il 1981 ammontano a 2.527 milioni ai quali vanno sommati - oltre quelli di provenienza statali e prescindendo dai finanziamenti erogati ad organizzazioni sindacali da altre Amministrazioni regionali (ad esempio, enti di turismo sociale) o dallo stesso Assessorato ad altro titolo (Centri di servizio sociale, Centri Studi, nonché in materia di emigrazione e formazione professionale) - 400 milioni sui capitoli di spesa 33006, ³³⁰⁰⁸ 33017, per un ammontare complessivo, limitatamente al settore in esame, di quasi 3 miliardi.

Sull'impiego di tali somme non si dispone di informazioni dato che i sindacati, a differenza dei patronati, non sono neanche tenuti a presentare la generica relazione sull'attività svolta.

Al riguardo sarebbero auspicabili forme di pubblicità dei bilanci di tali organismi, anche in considerazione del rilevante intervento finanziario pubblico.

Dal 1° gennaio 1980, per effetto di norme statali, gli adempimenti in materia di assegni familiari agli artigiani (20 miliardi per il 1980), già di competenza delle Casse Mutue, sono stati trasferiti all'INPS. La

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 14 - SUSSIDI STRAORDINARI A SINDACATI E PATRONATI

	(milioni di lire)					Totali
	Cap. 33001	Cap. 33002	Cap. 33004	Cap. 33025		
ACLI	52,-	94,6	55,4	102,6		304,6
INAS - CISL	112,-	150,8	36,7	215,5		515,-
INCA - CGIL	115,-	150,8	37,5	215,5		518,8
EPACA - COLDIRETTI	48,7	71,2	201,7		106,-	321,6
ITAL - UIL	27,5	28,7	9,5			171,7
IPAS - ANCOL	36,1	70,9	6,5			113,5
INAC - CIC	44,8	50,8	191,8			287,4
ENAS - CISMAL	9,5	18,2	3,2	44,5		75,4
ENPAC - UCI	7,5	12,6	27,9			48,-
INAI - CILDI	9,5	14,1	3,3			26,9
ANLA	1,3	1,6	0,3			3,2
SIAS - MCL	2,5	3,8	9,6			15,9
IPLAS	16,9	22,9	46,7			86,5
FACI	3,2	2,4	3,4			9,-
INPAL - AIC	2,5	2,2	2,2			6,9
ENCAL - CISAL	3,9	4,3	14,1			22,3
	493,-	700,-	650,-	684,-		2.527,-

convenzione con tale istituto, relativa al 1980, è stata approvata soltanto nell'ottobre 1981, con conseguente pregiudizio degli artigiani destinatari delle provvidenze.

Tuttora insoluta è la questione dei Centri di servizio sociale per i quali queste Sezioni hanno ripetutamente auspicato l'emanazione del provvedimento legislativo previsto dall'art.9 della legge regionale n.30 del 1976, emanazione che ormai si palesa improrogabile attesa l'avvenuta scadenza, col 31 dicembre 1981, della convenzione stipulata tra l'Assessorato e l'E.I.S.S. per la gestione dei centri.

b) Collocamento della manodopera. Gli interventi di spesa in materia vengono effettuati dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, della cui gestione si riferirà nel successivo paragrafo cui pure si rinvia per altre considerazioni sul comparto.

Si è già accennato, in sede di considerazioni generali, all'impennata preoccupante della spesa autorizzata per la corresponsione di indennità ai lavoratori licenziati, sospesi, cassintegrati o disoccupati. Di rilievo, in argomento, la facoltà, concessa dallo art.2 della legge regionale n.51 del 1981 alle aziende autorizzate a gestire i corsi di formazione, di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza

dei corsi, con l'obbligo per le aziende medesime, in tale ipotesi, di integrare l'indennità corrisposta dalla Regione della misura necessaria (20 per cento) per assicurare ai lavoratori l'intera retribuzione contrattuale. Con tale meccanismo, la Regione, per favorire la ripresa delle aziende e il mantenimento dell'occupazione, si accolla in pratica l'onere dell'80 per cento del costo del lavoro.

Altre novità sulle modalità d'intervento sono contenute nella legge regionale n.165 del 1981 che prevede: la durata annuale delle provvidenze, contrariamente ai consueti interventi limitati a 180 giorni; l'incompatibilità dell'indennità con qualsiasi altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagno (sul punto, si v. pure la legge regionale n.75 del 1981) e il conseguente recupero delle somme allo stesso titolo corrisposte.

Mentre le leggi succitate, con una maggiore articolazione rispetto alla legislazione precedente, mirano a sostenere i lavoratori d'impresе in crisi, in un'ottica del tutto diversa si colloca la legge n.94 del 1981 che, "per far fronte allo stato di bisogno dei lavoratori dipendenti da ditte operanti nel settore della commercializzazione di agrumi", impegnati in una vertenza sindacale, concede a ciascuno di essi un sussidio straordinario di 500.000 lire.

c) Formazione ed addestramento professionale. Il piano regionale di formazione professionale per il 1981-82 prevede una spesa di 49 miliardi, così ripartita:

- agricoltura	3,3 miliardi	6,7
- commercio e servizi	19,1 "	38,9
- turismo	5,2 "	10,2
- industria	19,6 "	39,7
- recupero sociale	1,8 "	3,7
- aggiornamento	0,4 "	0,8
	49,2	100,+

Quali siano le priorità cui si informa la suesposta ripartizione delle risorse, quali obiettivi persegua il piano di formazione, quali raccordi esistano tra il piano medesimo e gli interventi comunitari del Fondo sociale europeo non è dato sapere. Ciò che è certo, essendo emerso in occasione di accertamenti fatti dalla Corte dei conti europea, è che la Amministrazione regionale ignora sia i risultati conseguiti, in termini di occupazione, dall'attività di formazione professionale sia, più in generale, la situazione del mercato del lavoro.

Di ciò dà conferma il verbale del 6 ottobre 1981 della Commissione regionale per la formazione professionale (composta prevalentemente di sindacalisti) nel quale si indicano quali criteri di base seguiti nell'elaborazione del piano "l'esigenza prioritaria di garantire il posto di lavoro ai dipendenti degli enti di formazione, giusta normativa in vigore, e l'obiettivo condizionamento rappre

sentato dalla attuale consistenza di reparti e attrezzature delle strutture formative".

Il che vuol dire, se si intende bene il senso di queste affermazioni, che l'attività di formazione professionale in Sicilia è funzionalizzata non all'addestramento dei lavoratori in vista d'una loro futura occupazione, ma, paradossalmente, a garantire il pagamento degli stipendi al personale degli enti di formazione.

Se è così, la costituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, cui fa cenno il "Quadro di riferimento della programmazione regionale" per il 1982-84, concretizza un'esigenza assolutamente inderogabile per evitare che il notevole impegno finanziario regionale in materia -si noti che la spesa è inclusa tra gli investimenti- vada a confluire nell'alveo improduttivo dell'assistenzialismo.

Non meno pressante si palesa poi l'esigenza che l'Assessorato intensifichi i controlli sull'attività degli enti di formazione, di matrice sindacale, al fine di assicurarsi che i corsisti ricevano un sufficiente livello di preparazione tecnica. Lo spunto al riguardo è offerto dalla ^{vicenda della} SITAS, società a partecipazione regionale, che, come risulta da notizie di stampa, rifiuta di assumere, adducendone la scarsa professionalità, 300 partecipanti agli appositi corsi di formazione istituiti dalla Regione, in aggiunta all'attività ordinaria del piano, con una spesa di 2,5 miliardi.

d) Interventi a favore dei lavoratori emigrati. Nel corso del 1981 sono intervenute le leggi regionali nn.4 e 93 modificative della legge n.55 del 1980 che ha riorganizzato la materia dell'emigrazione. Sul piano applicativo sono da segnalare l'emanazione del regolamento di esecuzione (G.U.R.S. n.20 del 30.4.1982) e l'approvazione della convenzione tra l'Assessorato e gli Istituti di credito che disimpegnano il servizio di cassa della Regione per la concessione del credito agevolato agli emigranti che rientrano in Sicilia (artt.14, 15 e 16 legge n.55). Non è stata ancora costituita, invece, come si è detto, la Consulta regionale dell'emigrazione nella nuova composizione prevista dall'art.2 della legge medesima.

Quanto all'attivazione finanziaria della legge n.55, sono stati erogati complessivamente 4,1 miliardi su una massa spendibile di 11,4 miliardi, con un indice di realizzazione del 36 per cento.

3.8.3 - Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati

Il rendiconto per il 1981 presenta le seguenti risultanze (in miliardi di lire):

- entrate accertate	22,2		
spese impegnate	<u>20,5</u>	differenza	+ 1,7
- entrate riscosse	21,9		
spese pagate	<u>14,9</u>	differenza	+ 7,-

. . .

- residui attivi	0,4		
residui passivi	<u>9,5</u>	differenza	- 9,1

Il dato di maggior rilievo è l'incremento delle entrate che risultano raddoppiate rispetto al precedente esercizio (11,2 miliardi), incremento dovuto principalmente al contributo regionale per il finanziamento dei cantieri di lavoro (8,4 miliardi), in ordine ai quali la legge n.46 del 1981 ha elevato gli assegni giornalieri per i lavoratori e per il personale direttivo ed istruttore, ed alle assegnazioni (2,1 miliardi) derivanti dalle leggi regionali nn.5, 51, 94, 165 e 175 del 1981.

A tale accresciuto impegno finanziario regionale non ha però corrisposto un adeguato recupero di operatività del Fondo, la cui gestione, pur registrando qualche miglioramento nella capacità di spesa rispetto al precedente esercizio, continua a denunciare marcate lentezze come dimostrano, l'aumento dell'avanzo di gestione passato da 15,9 a 18,5 miliardi e soprattutto l'enorme giacenza di cassa pervenuta a 27,6 miliardi.

A ridurre la quale può validamente contribuire la più volte auspicata adozione di adeguati strumenti programmatici nell'impiego delle disponibilità, giusta i reiterati rilievi del Collegio dei revisori, il quale inoltre ha ribadito "l'assoluta necessità di pervenire entro brevissimi tempi alla stipulazione delle nuove convenzioni di cassa", tuttora mancanti in palese dispregio all'obbligo sancito dalla legge n.45 del 1976.

3.9 - ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

3.9.1 - Considerazioni generali

Nella precedente relazione è stata segnalata la necessità dell'emanazione di un regolamento assessoriale di attuazione della legge regionale n.48 del 1960, con particolare riguardo per le provvidenze ex art.4, lett.d).

L'esigenza di disciplina regolamentare, prospettata in linea gradata rispetto alla proposta di modifica legislativa, non solo dev'essere riconfermata, ma appare improcrastinabile anche in funzione del coordinamento, di cui si dirà nel successivo paragrafo, con gli altri centri di spesa regionali competenti ad intervenire negli stessi settori.

In tema è ancora da segnalare la mancata emanazione dei testi coordinati delle leggi regionali riguardanti il comparto della pesca (art.35 legge n.1 del 1980) e l'emergere della tendenza a ricorrere allo strumento legislativo per fattispecie (come l'orario di vendita al pubblico di cui alla legge regionale n. 18 del 1981) che andrebbero invece disciplinate con provvedimenti amministrativi generali.

3.9.2 - Attività istituzionale

Numerosi, come per il passato, sono stati gli interventi di parte corrente per la partecipazione diretta a mostre, fiere, esposizioni, rivolte a propagandare i prodotti siciliani.

Relativamente alle manifestazioni nazionali, è stata rilevata, per le mostre, che in taluni casi non sono state seguite le prescrizioni di cui alla circolare n.1 del 30 gennaio 1979 con la quale l'Amministrazione ha inteso disciplinare, in dettaglio, le modalità ed i requisiti per l'ottenimento dei contributi.

Per quanto concerne la propaganda all'estero, la Corte, sin dallo scorso esercizio, ha segnalato l'esigenza della piena applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, emesso in esecuzione delle disposizioni contenute nel d.p.r. 616 del 1977, prescrivente il preventivo nulla osta del Governo nazionale per lo svolgimento di attività promozionali all'estero da parte delle Regioni nei settori del commercio e dell'artigianato.

Sul punto, sia l'Amministrazione che la Presidenza della Regione hanno mostrato adesione, anche se sono state profilate eventuali iniziative per la tutela degli interessi regionali (conflitto di attribuzione?) forse, anche, in relazione a remore nella concessione dei nulla osta.

Quanto all'applicazione della legge n.26 del 1978, concernente la razionalizzazione della rete commerciale

di distribuzione, si rileva che della complessiva somma di 43 miliardi di stanziamenti sono stati erogati solamente 15 al Fondo di rotazione, istituito presso l'IRFIS, per il credito al commercio.

Passando al conto capitale, è da segnalare, con riferimento alla concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie per la costruzione di alloggi, attività che è da ritenere prioritaria, in considerazione della attuale crisi dell'edilizia abitativa, che, sebbene il cap.75205 prevedesse uno stanziamento di 35 miliardi, sono stati trasferiti all'I.R.C.A.C., ente finanziatore di interventi di edilizia economica per le cooperative edilizie, ex art.1 L.R.95/1977, solo 10 miliardi, con titolo di spesa del 17 dic.1981. Sul punto, oltre al ritardo nella erogazione, ne va segnalata la parzialità, le cui ragioni non sono note.

Per le contribuzioni ex lege n.48 del 1960, non possono che ribadirsi le osservazioni formulate nella precedente relazione in ordine all'urgenza di adozione di provvedimenti regolamentari, salvo non si ritenga, come appare necessario, di procedere alla modifica della legge.

Y. Tanto non appare giustificabile, specie nell'attuale contesto economico, insistere nell'erogazione di contributi che non siano funzionalizzati a specifici adempimenti

menti o attività da parte dei beneficiari. A tale rilievo, che si estende naturalmente a tutti i contributi dello stesso tipo di cui è ricca la legislazione regionale, va aggiunto che, attesa l'estrema genericità della legge, si assiste ad una proliferazione delle cooperative - soprattutto di produzione e lavoro - stimolata, si ritiene, dalla possibilità di ottenere comunque un contributo del cui ammontare viene anticipato il 50%, previa presentazione di preventivi di spesa.

Più specificamente è poi da rilevare che provvidenze del tutto identiche a quelle previste dalla citata legge n.48 in favore delle cooperative agricole per acquisto attrezzi di lavoro (trattori, camions, fuoristrada ecc.) sono erogate dall'Amministrazione dell'agricoltura. La estrema latitudine dell'art.4 lett.d) della predetta legge n.48, unitamente all'assenza di coordinamento e di attività ispettiva, consentono che, nello stesso anno, per il medesimo titolo, la stessa cooperativa possa godere di più finanziamenti. Ma c'è di più. Nel settore, il difetto di coordinamento anzitutto a livello legislativo e poi a livello amministrativo non consente neanche di rilevare eventuali finanziamenti plurimi, per lo stesso titolo, a fronte della medesima documentazione di spesa, tenuto conto, per un verso, che l'art.4 lett.d) della legge 48 autorizza l'anticipazione del 50% del contributo, previa esibizione dei soli preventivi di spesa e, dall'altro, che non sono infrequenti i tentativi di destinatari dei

contributi di produrre a corredo della documentazione, per la liquidazione del saldo, fatture in copia.

La legge regionale n.1 del 1980, che ha ristrutturato, in termini globali ed in parte nuovi (maricoltura, acquacoltura ecc.) l'intero settore della pesca, ha trovato parziale attuazione nella seconda metà dello esercizio limitatamente agli artt.4 e 5. Ne è derivata una economia di spesa di 26 miliardi, pari quasi alla metà della somma autorizzata (47 miliardi).

Di un certo interesse le indicazioni programmatiche adottate per gli interventi nel settore dell'acquacoltura, non ancora seguite però dai relativi provvedimenti di finanziamento.

3.10 - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

3.10.1 - Considerazioni generali ed aspetti strutturali procedimentali e contabili

I dati di fondo che condizionano negativamente tutta l'attività istituzionale dell'Assessorato sono la manca ta ristrutturazione organizzativa e la perdurente assen za di una puntuale programmazione in materia di beni culturali.

In ordine alla prima inadempienza - cui sono imputa bili, in generale, una sottoutilizzazione delle risorse disponibili e, in particolare, la riscontrata lentezza in tema di lavori per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico (rubrica dell'antichità e belle arti) - è da rilevare che ai ritardi della legge n.116 del 1980 (che avrebbe dovuto essere emanata entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge n.80 del 1977) si somma no quelli della sua concreta attuazione, non essendo an cora stati emanati neanche i regolamenti previsti dagli artt.12 e 32 della legge stessa.

Ritardi, peraltro, in parte spiegabili nella presente fase di riorganizzazione del settore specie per la mancanza di personale tecnico, per cui è auspicabile una sollecita conclusione dei numerosi concorsi in via di espletamento al fine di pervenire in tempi brevi alla concreta attuazione della riforma.

Quanto al piano per la tutela dei beni culturali, previsto dall'art.8 della citata legge n.80 del 1977, il relativo schema, elaborato dal Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali solo nei primi mesi del 1981, non è stato ancora adottato dagli organi di governo (cfr.art.8 legge 80 del 1977). E tuttavia neanche tale ulteriore adempimento servirà a rendere operativo il piano, dato che nell'ottobre 1981 è stato conferito l'incarico ad alcuni esperti di elaborare uno studio sulla normativa statale e regionale in materia finalizzato alla presentazione d'un apposito disegno di legge, il che lascia paventare ancora tempi lunghi per un avvio concreto di tale fondamentale strumento programmatico.

Che dei rilevati ritardi sia in parte responsabile l'esasperata collegialità che informa tutto il quadro organizzativo dell'Amministrazione, con particolare riguardo a quel Consiglio dei beni culturali, composto di ben 59 membri, è tesi che non abbisogna di dimostrazioni, dopo l'ampia disamina in argomento fatta con la precedente relazione.

Considerazioni analoghe valgono per il fenomeno della cogestione tra Legislativo ed Esecutivo, anch'esso esaminato ampiamente l'anno scorso, che ha trovato nel 1981 ulteriore espansione, come dimostra l'art.16 della legge regionale n.68 del 1981 che prevede il parere della competente Commissione legislativa dell'As-

semblea regionale per un'evenienza amministrativa di scarsissimo rilievo, quale l'organizzazione di corsi professionali del personale della scuola.

Passando agli aspetti contabili, è anzitutto da segnalare, e l'osservazione ha carattere generale per tutta l'Amministrazione regionale, la prassi dello Assessorato di impegnare l'intera spesa dei progetti di opere di edilizia scolastica, anzichè le sole somme corrispondenti alla parte di obbligazione di cui si prevede la scadenza entro il termine dell'esercizio (art.11 legge regionale n.47 del 1977).

Una notazione specifica riguarda la brevità di tempi (1 anno) di conservazione dei residui di parte corrente, prevista dall'art.12 della citata legge n. 47 che, in materia di antichità e belle arti, costituisce un ulteriore fattore di ritardo per l'esigenza di reintegrare con decreti di variazione di bilancio le dotazioni dei capitoli di spesa (v.successivo art.12 bis introdotto con l'art.6 della legge regionale n.256 del 1979).

Va infine ribadita l'esigenza di una revisione organica delle leggi concessive di contributi nel settore della promozione culturale (sul punto, v.il paragrafo successivo) al duplice fine di pervenire ad una disciplina uniforme della materia e di apprestare efficaci strumenti di controllo sulla utilizzazione delle somme

erogate, dato che la normativa vigente prevede la presentazione, in qualche caso (istituti d'arte), dei bilanci preventivi e dei rendiconti; in altri, della documentazione giustificativa (capitoli di spesa 38054, 38071, 38083) oppure del consuntivo approvato dal collegio dei revisori (ad esempio, Centro Maiorana di Erice); in altri, ancora, d'una generica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e/o dal programma annuale (leggi regionali n.52, 126, 152 del 1980; 41 e 60 del 1981); in altri, infine (ad esempio, leggi regionali n.153 e 154 del 1980), di nessun documento di riscontro.

3.10.2 - Attività istituzionale

Il comparto di maggior significato sia per l'impianto programmatico sia per la consistenza finanziaria è quello dell'edilizia scolastica (rubrica 10) alimentato da fondi dello Stato. L'azione della Regione, oltre ad esplicarsi sul piano dell'alta amministrazione (programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza), investe anche il sistema del finanziamento sotto il duplice profilo dell'anticipazione dei fondi agli enti esecutori delle opere e dell'intervento aggiuntivo con fondi propri (art.41 legge regionale n.34 del 1978).

In materia sono in corso d'esecuzione due programmi triennali la cui situazione alla chiusura dell'esercizio è esposta nell'allegata tavola. Complessivamente, su 461 scuole programmate risultano realizzate solamente 167 (di cui 94 nel corso del 1981 per circa 19.100 alunni), mentre restano ancora da finanziare 14 interventi del secondo programma per i quali si prevede una spesa di oltre 7 miliardi.

L'andamento dei lavori, già lento a causa della scarsa funzionalità degli enti locali, ai quali è affidata l'esecuzione delle opere, ha trovato negli ultimi tempi ulteriori fattori di vischiosità nella lievitazione dei costi, circostanza che ha comportato la diserzione di molte gare d'appalto e una forte incidenza degli oneri per la revisione dei prezzi.

Perdurando la mancanza delle integrazioni degli stanziamenti statali, si prospetta l'opportunità, per consentire l'ultimazione delle opere sospese, d'un nuovo intervento finanziario regionale, analogo al c.d. piano d'emergenza varato, come s'è prima accennato, con l'art.41 della legge regionale n.34 del 1978 che ha stanziato 27 miliardi per lavori di completamento. Il relativo programma avviato nel settembre 1979 e comprendente 169 interventi (di cui 119 finanziati, 80 appaltati e 18 ultimati) registra alla chiusura dell'esercizio un'economia di spesa di 6 miliardi (si v.l'art.5 della legge regionale n.99 del 1981).

TAV. 15 - SITUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLLO STATO

(milioni di lire)

	Programma 1975-77 (1)		Programma 1978-80 (2)	
	N.	Importo	N.	Importo
Interventi programmati	211	67.231	250	91.200
Progetti finanziati (3)	203	77.202	229	96.948
Opere appaltate	182	60.602	161	59.247
Opere ultimate	110	33.236	57	19.516
Interventi revocati o rinunziati	9	-	7	-

Fonti: L. 5/9/1975, n° 412 e L.R. 8/7/1977, n° 56

(1) Data di avvio del programma: luglio 1977

(2) Data di avvio del programma: agosto 1978

(3) Somme impegnate

Completano il quadro degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica il programma speciale per le scuole materne a carico dello Stato (previste 37, finanziate 16), in ordine al quale va segnalato, a riprova della lentezza di tali enti, che l'Amministrazione ha messo in mora i Comuni assegnando il termine di quattro mesi per l'utilizzazione delle somme; il piano di completamento con fondi regionali di opere incluse precedentemente nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno (art.38 citata legge regionale n.34 del 1978) e i programmi di edilizia universitaria dei quali, nonostante l'originario finanziamento risalga alla legge n.48 del 1970, restano ancora da realizzare i centri residenziali e la sede della Facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

Restando nel campo degli investimenti, particolare interesse rivestono gli interventi dell'Assessorato in materia di antichità e belle arti (rubrica 7) volti ad arricchire il demanio culturale ed ambientale siciliano attraverso il duplice strumento dell'acquisizione diretta (terreni ubicati nella zona archeologica di Agrigento e di Himera e casa - museo di Palazzolo Acreide, per menzionare le iniziative di maggior rilievo del 1981) e della concessione di contributi ai Comuni (complessivamente oltre 2 miliardi erogati nell'eser-

cizio ai Comuni di Bronte, Galati Mamertino e Palermo).

E' agevole prevedere che l'azione dell'Amministrazione nel settore potrà in futuro esplicarsi con maggiore incisività per effetto della legge regionale n.40 del 1981 che, al fine di indurre i proprietari a cedere gli immobili a mezzo di compravendita, ed evitare quindi il ricorso a procedure espropriative, consente, in presenza di elementi storico-artistici e ambientali, l'aumento fino al 30 per cento della valutazione fatta dall'Ufficio tecnico erariale.

Maggior rilievo finanziario nel comparto dell'antichità e belle arti hanno gli interventi di parte corrente per la tutela (scavi, custodia, manutenzione, catalogazione ecc.) del patrimonio artistico monumentale ed archeologico. Trattasi di lavori eseguiti esclusivamente, prescindendo da ogni limite di importo, mediante cottimo fiduciario (circa 200 per 16 miliardi, nel 1981) a cura delle Sovrintendenze competenti per materia.

Nonostante l'utilizzazione del cottimo, che è la forma contrattuale più rapida, si registrano lentezze attribuibili tanto alla mancata ristrutturazione della Amministrazione (leggi regionali n.80 del 1977 e 116 del 1980), e in particolare delle Sovrintendenze, quanto al meccanismo contabile della perenzione cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo. Una terza nota-

zione sul settore concerne gli incarichi conferiti dalle Sovrintendenze per la documentazione aerofotografica. Considerato che tali rilievi sono stati effettuati negli anni scorsi dall'Assessorato del territorio per gran parte della Sicilia, si prospetta la esigenza d'un maggior raccordo tra le Amministrazioni regionali per evitare duplicazioni di interventi e conseguente spreco di risorse.

Si segnala infine con vivo compiacimento, con riguardo alla rubrica dell'antichità e belle arti, l'emissione nel corso dell'esercizio, di due provvedimenti con i quali l'Assessorato ha irrogato sanzioni pecuniarie (una di 2, l'altra di 13 milioni) per il danno, quantificato in base al "profitto conseguito" (art. 15 legge n. 1497 del 29.6.1939), arrecato al paesaggio da abusive modificazioni di immobili "protetti". L'iniziativa è certamente commendevole e non può che auspicarsi l'intensificazione d'una rigorosa azione di tutela per arginare lo scempio paesaggistico.

Quanto alla promozione culturale (rubrica 6), oltre alla esigenza prima segnalata di una riconsiderazione organica delle numerosissime leggi concessive di contributi (26 e 46 del 1967; 32 del 1972; 15 del 1974; 23, 53 e 66 del 1975; 69 e 89 del 1976; 2, 15, 16, 226 e 245 del 1979; 51, 52, 126, 152, 153, 154 e 155 del 1980; 41, 59, 60, 73, 85 e 95 del 1981) per armonizzare i mo

duli di controllo sui fondi erogati, si rileva che non ha ancora trovato applicazione la legge n.51 del 1980 tendente (attraverso, tra l'altro, la pubblicazione d'una apposita rivista, di cui è stato costituito nel corso dell'anno il Comitato redazionale composto da 21 membri) a "contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa".

Apprezzabile invece l'impegno profuso dall'Assessorato per l'organizzazione delle manifestazioni celebrative di Antonello da Messina di cui si è riferito nella precedente relazione. Al di là di valutazioni critiche, non pertinenti in questa sede, resta il fatto che il notevole afflusso di pubblico non siciliano, tale da indurre gli organizzatori a prorogare ripetutamente la chiusura della Mostra, dimostra come una adeguata politica di fruizione dei beni culturali possa essere un efficace stimolo per il movimento turistico.

Meritano infine un cenno le rubriche della scuola materna per i sussidi, dell'ordine di 1 milione, concessi alle scuole non statali (296 sezioni gestite dai Comuni e 674 private) e dell'assistenza scolastica, nell'ambito della quale si palesa urgente l'emanazione di una legge che determini con precisione la natura giuridica delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto (art.4 legge regionale n.35 del 1979) gestite

da Comuni, e la posizione del relativo personale che, pur dipendendo dalle istituzioni, viene retribuito in base a parametri fissati dall'Amministrazione regionale.

3.11 - ASSESSORATO DELLA SANITA'

3.11.1 - Considerazioni generali ed aspetti procedurali e contabili

Si rilevava l'anno scorso che due erano i problemi assillanti della sanità con i quali la dirigenza regionale era chiamata a misurarsi: il miglioramento del servizio e, ad un tempo, il contenimento della spesa. Si soggiungeva che la soluzione ad entrambi i problemi non poteva non essere cercata in una consapevole programmazione sanitaria, unico strumento idoneo al governo della spesa, secondo le prospettive della riforma di cui si auspicava un celere avvio.

Tali considerazioni così come gli auspici vanno qui interamente rinnovati.

In ordine alla riforma sanitaria, è noto che in Sicilia le unità sanitarie locali non sono ancora attivate, sicchè è stato necessario prorogare ulteriormente (v., per ultimo G.U.R.S. n. 18 del 1982) sino al 30 giugno 1982 (data destinata ancora una volta a slittare) il mandato del Commissario unico regionale subentrato nelle funzioni ai Commissari liquidatori dei disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome.

Tuttora carente poi il piano sanitario regionale nonchè gli adempimenti elencati nella precedente rela-

zione, previsti dagli artt.11, 16, 44 e 51 della legge statale n.833 del 1978 e dall'art.38, quarto comma, della legge regionale n.87 del 1980.

Quanto alla spesa, nel rinviare per notazioni specifiche sui vari settori al prossimo paragrafo, si rileva un incremento degli impegni rispetto al 1980 di 408 miliardi (da 1.361 a 1.769 miliardi) pari in termini relativi al 30 per cento, incremento cui concorre in misura del 20 per cento la spesa corrente (da 1.317 a 1.590 miliardi) e in misura del 307 per cento quella del conto capitale, la consistenza del quale resta tuttavia in termini assoluti modesta (da 44 miliardi del 1980 a 179 miliardi del 1981).

Delineato il quadro generale può passarsi agli aspetti procedurali, relativamente ai quali si riscontra anzitutto la crescente dilatazione dell'intervento nell'azione amministrativa della Commissione legislativa dell'ARS anche per fatti gestionali di scarsa rilevanza quali la concessione di contributi (art. 2 legge regionale n.89 del 1981) o la nomina di componenti di organi collegiali (artt.20 e 5 leggi regionali nn.6 e 68 del 1981), episodi normativi che si vanno ad aggiungere, tra l'altro, a quell'art.7 della legge regionale n.215 del 1979 che richiede il parere della Commissione legislativa addirittura per il comando di personale.

Nella presente fase d'avvio della riforma si giustifica il ricorso, mediante lo strumento convenzionale, a competenze esterne all'Amministrazione. I casi più significativi hanno riguardato le convenzioni stipulate con le Università siciliane per lo studio dell'endemia gozzigena (50 milioni complessivamente) e quella con il Centro per la ricerca elettronica in materia di pianificazione sanitaria.

Altre convenzioni finalizzate alla formazione professionale sono quelle stipulate con l'ISAS e il CRES per l'organizzazione di seminari di studio destinati ai componenti delle Unità sanitarie locali e a funzionari regionali.

Quanto, infine, agli aspetti contabili, oltre ai ritardi nella presentazione dei rendiconti da parte degli enti che gestiscono l'assistenza sanitaria (ex mutue, Ospedali, Policlinici, Comuni ed Enti locali), si segnala, sempre in tema di assistenza sanitaria, la mancata applicazione della legge regionale n.45 del 1976 sullo affidamento del servizio di cassa agli istituti di credito indicati nell'art.1 della legge medesima.

3.11.2 - Attività istituzionale

a) Assistenza sanitaria ed ospedali. Strumento tipico del settore è la concessione di contributi, tra i quali

meritano menzione quelli a favore dei minori discinetici da cerebropatie. Lo stanziamento di 1.200 milioni sul cap.41703 è stato ripartito tra le AIAS (Associazioni assistenza spastici) di 6 città siciliane e il Consorzio di riabilitazione di Catania. I quali tutti hanno pure usufruito di un contributo straordinario di 3 miliardi (legge regionale n.89 del 1981) e percepiscono inoltre le rette di assistenza a carico della Regione.

Malgrado ciò, le citate Associazioni si trovano in una pesante situazione debitoria nei confronti dell'INPS per mancato pagamento di oneri previdenziali per cui si è reso necessario incrementare di 2 miliardi il cap.41703 per il 1980 (art.6 legge regionale n.2 del 1981). Opportuno è stato quindi subordinare (art.2 citata legge n.89) la concessione dei finanziamenti alla modifica statutaria in ordine alla composizione degli organi di amministrazione.

b) Servizi sociali. Molto modesto il tasso d'attivazione finanziaria (6 su 40.000 milioni) della legge regionale n.215 del 1979 in materia di tutela della salute mentale di cui va però segnalata l'avvenuta approvazione del piano (S.O. alla G.U.R.S. n.51 del 1981), per la realizzazione del quale è stata ripartita tra le 9 province siciliane la somma di 18,7 miliardi, e

l'istituzione di corsi di aggiornamento per il personale sanitario non medico nei servizi psichiatrici.

Lentezze si registrano pure nella costruzione degli asili-nido: dei 398 programmati sono stati finanziati 356 di cui 79 costruiti dei quali, a loro volta, solo 2 funzionanti. Nel 1981 sono stati finanziati 15 progetti nuovi per 2,3 miliardi nonchè 71 perizie di variante (2,8 miliardi) e 12 progetti di rifacimento di asili ex OMNI per una spesa di 1 miliardo. I segnalati ritardi nel settore sono attribuibili ai Comuni nei confronti dei quali non risulta che l'Assessorato si sia avvalso dei poteri sostitutivi attribuitigli dall'art.4, terzo comma, della legge regionale n.86 del 1977 e dall'art.16 della successiva legge n.214 del 1979.

E' ancora da notare che buona parte dei Sindaci ai quali sono stati accreditati i fondi si è limitata a liquidare il compenso ai progettisti senza dare inizio ai lavori. Il che ha comportato, tra l'altro, un aggravamento dell'onere finanziario regionale in conseguenza dell'aumento del contributo da 80 a 150 milioni.

Quanto ai consultori familiari, comparto nel quale si registra un'economia di spesa di 1.761 milioni, su 191 interventi programmati risultano finanziati 118 di cui 17 in funzione. Per il finanziamento degli altri 73

consultori si è in attesa degli atti deliberativi dei Comuni, presso alcuni dei quali è stato richiesto da parte dell'Assessorato l'invio di commissari ad acta.

c) Fondo sanitario regionale. Per cogliere la rilevanza del comparto basta rilevare che i relativi pagamenti, rappresentano il 99 per cento dell'intera spesa corrente dell'Amministrazione, per un importo .575 miliardi quasi interamente erogati agli enti di cui alla allegata tavola.

Nella precedente relazione si era prospettata l'opportunità di abolire il compenso forfettario pari a 7 giornate di degenza per i ricoveri di parto presso le Case di cura dal momento che la durata di tali ricoveri era in genere inferiore. Si prende atto con compiacimento che l'Assessorato, mostrando di condividere le superiori considerazioni, ha disdetto, a decorrere dal 1° gennaio 1982, la relativa clausola.

Pari sollecita sensibilità ha dimostrato l'Amministrazione nell'aderire ai suggerimenti della Corte di intensificare i controlli sulle Case di cura per evitare il sovraffollamento, essendo risultato, in qualche caso, che il numero di giornate di degenza contabilizzata eccedeva la capacità ricettiva accertata e stabilita in convenzione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 16 - ANDAMENTO DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE A CARICO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

	(milioni di lire)					
	1976 (*)	1977 (*)	1978 (*)	1979 (*)	1980	1981
Enti ospedalieri	157.249	217.750	260.788	350.711	510.265	609.607
Case cura e policlinici	21.793	34.912	39.665	54.179	57.567	82.277
Enti mutualistici	-	-	-	371.891	519.846	708.079
Comuni e provincie	-	-	-	-	124.184	112.917
Ricoveri case di cura alt. specializzate	-	-	77	1.013	1.900	3.145
Assistenza indiretta	1.025	1.981	1.247	1.994	1.666	2.428
Assistenza invalidi civili	-	-	-	1.043	18.614	34.730
Totali	180.067	254.643	301.777	780.831	1.234.042	1.553.183
Numeri Indici	100	141	168	434	685	862

(*) Fonte: Volume litografico non numerato "Attività governativa nell'ottava legislatura" della Presidenza della Regione, senza data.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti ai tre Policlinici universitari siciliani, è da evidenziare che le somme erogate nel 1981, sono state considerate a titolo d'acconto, in attesa della definizione della vertenza con la Regione circa la normativa applicabile agli stessi.

In ordine ai ricoveri presso Case di cura estere o centri altamente specializzati nazionali non convenzionati, nelle ipotesi di comprovate esigenze diagnostico-terapeutiche previste dalle leggi regionali n.66 del 1977 e 202 del 1979, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'esigenza di una più rigorosa applicazione della normativa per evitare una "fuga" generalizzata verso il nord o addirittura allo estero. A tal fine sarebbe opportuno individuare per ogni tipo di malattia le strutture in possesso delle corrispondenti specializzazioni e limitare quindi il ricorso a Case di cura non convenzionate o estere solo in presenza di accertati motivi d'urgenza o nel caso, come nel settore della cardiocirurgia, di specializzazioni mancanti in Sicilia.

In materia di assistenza indiretta, si segnalano ritardi, talvolta di anni, nel rimborso delle somme anticipate dagli assistiti, ai quali si aggiungono quelli derivanti dal fatto che i pagamenti vengono disposti con titoli di spesa collettivi anzichè indi

viduali, con la conseguenza che irregolarità o errori emersi in sede di controllo relativi ad un beneficiario si ripercuotono su tutti gli altri.

Nel settore dell'assistenza agli invalidi civili si è riscontrato che la maggior parte della spesa è assorbita dalla fornitura di scarpe ortopediche, e poichè tale tipo di protesi si presta ad abusi si segnala l'esigenza di intensificare i controlli.

Quanto agli interventi in conto capitale, è stato approvato nel 1981 un programma di opere edilizie ospedaliere dell'importo di 20 miliardi, mentre riguardo agli interventi autorizzati dalla legge regionale n.34 del 1978 risultano pagati 8 miliardi su uno stanziamento complessivo di 59,4 miliardi, quasi tutti impegnati.

3.12 - ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.12.1 - Considerazioni generali ed aspetti procedimentali e strutturali

L'attività dell'Assessorato continua a denunciare lentezza sia a livello di programmazione sia a livello di gestione.

Sul primo punto va segnalata la perdurante mancanza del piano per la tutela dell'ambiente previsto dall'art. 5 della legge regionale n.39 del 1977, donde la necessità di apprestare una normativa transitoria (cfr. art.3 legge regionale n.181 del 1981) in materia di scarichi inquinanti.

In ordine all'attività di gestione, persistono, ancorchè in misura più contenuta rispetto all'anno scorso, ritardi a causa di frequenti irregolarità formali nella stesura dei provvedimenti che potrebbero essere attenuati o eliminati con l'organizzazione di appositi corsi di formazione ed aggiornamenti.

Dato caratterizzante l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Assessorato è il notevole ricorso, peraltro inferiore rispetto al passato, a consulenze esterne, specie in tema di inquinamento. Dei 14 incarichi di studio complessivi affidati a privati e ad enti meritano menzione quelli conferiti allo IASM per una cartografia urbanistica regionale (50 milioni) e allo ENI (980 milioni) per la redazione del piano di risanamento delle acque, che costituisce una articolazione

del citato piano per la tutela dell'ambiente e la cui adozione è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1982 (art.11 citata legge n.181).

Circa l'utilizzazione di tali ricerche non si dispone di notizie. E' occorso però di rilevare che nonostante l'Assessorato abbia curato l'aerofotogrammetria di buona parte del territorio siciliano, altre Amministrazioni, come quelle dei beni culturali e dell'agricoltura, conferiscono incarichi per lo stesso oggetto, con conseguente duplicazione di interventi.

Quanto infine agli aspetti strutturali, va segnalato, in tema di collegialità (oltre la diversa composizione del Comitato per la tutela dell'ambiente prevista dall'art.9 della legge regionale n. 181^{del 1981}, che l'Assessorato, dopo la nomina di un componente di una Commissione di tutela dell'ambiente, designato dalla competente Amministrazione provinciale, ne ha dovuto accettare le dimissioni, avendo l'interessato fatto presente di non essere esperto di ecologia. Peraltro, la medesima Amministrazione provinciale, in sostituzione del dimissionario, ha designato un medico.

3.12.2 - Attività istituzionale

L'attività di gestione è stata caratterizzata da una certa lentezza, talora imputabile agli enti (locali e comunità montane) interessati all'adozione dei re

lativi provvedimenti, come dimostra lo scarso tasso di attivazione finanziaria delle leggi regionali nn.71 del 1978 (pagamenti effettuati per 26 milioni a fronte di una autorizzazione di spesa di 5.520 milioni), 39 del 1977 (erogati 711 milioni su 7.410 disponibili) e 78 del 1980 (pagamenti per 4.179 milioni su un volume potenziale di 25.320 milioni).

In materia di concessione di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici, sono state formulate dalla Corte osservazioni in ordine ai criteri di stesura dei provvedimenti, nonché in relazione a non consentibili modifiche - da parte dell'Assessorato - di contratti stipulati tra gli enti locali e professionisti incaricati della redazione di piani regolatori, atti presupposti dei provvedimenti concessivi dei contributi. Al riguardo, si ritiene che tali provvedimenti, adottati in atto dalla direzione tecnica dell'urbanistica, potrebbero forse presentare minori vizi formali, qualora affidati alla direzione amministrativa.

Nel comparto del quale si riferisce sono stati rilevati gravi ritardi, addebitabili ai comuni, nella adozione degli strumenti urbanistici, emersi in sede di controllo dei titoli di spesa (acconti) in favore degli enti beneficiari dei contributi.

Altri ritardi sono emersi nel pagamento del saldo di tali contributi, erogabile solo dopo l'approvazione

dello strumento urbanistico, in considerazione dei tempi (molto lunghi) occorrenti per l'approvazione stessa.

In tali casi, a seguito della prolungata inerzia del Comune, l'Amministrazione ha proceduto alla revoca dei contributi (v. in particolare D.A. n. 112/81 del 13/4/1981 - Comune di Aci Bonaccorsi).

In favore delle Comunità montane sono stati disposti finanziamenti per 9.472 milioni per la redazione o l'attuazione di piani di sviluppo economico-sociale.

Segnalazione, per il carattere di novità, meritano le somme erogate in base alla citata legge regionale n. 78 del 1980 ad enti locali per il pagamento del personale tecnico assunto mediante contratti di diritto privato.

Di particolare consistenza e rilevanza i finanziamenti alle amministrazioni provinciali per l'acquisto di apparecchiature di analisi per il controllo dell'inquinamento ed ai comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di depuratori (complessivamente 32 miliardi). Tali fondi, però, relativamente alle quote erogate nel passato, non risultano ancora utilizzati dagli enti locali.

3.13 - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

3.13.1 - Attività istituzionale

Persistono nel settore del turismo le lentezze ri-
levate lo scorso anno nello stato di attuazione della
legge n.78 del 1976 contenente provvidenze per lo svi-
luppo del turismo in Sicilia. Su un volume di spesa
per il quinquennio 1976-81 di 140 miliardi (elevati a
170 dall'art.54 della legge regionale n.85 del 1980)
risultano effettuati pagamenti complessivi alla scaden-
za del quinquennio per appena 21,8 miliardi; va soggiun-
to che 50 miliardi sono andati in economia.

Analoghe considerazioni valgono per l'autorizza-
zione di spesa prevista dalla legge n.34 del 1978 per
il completamento di opere di interesse turistico, an-
cora in corso nonostante i relativi finanziamenti ri-
salgano alle leggi regionali nn.4 del 1965 e 48 del
1970: a fronte d'una complessiva massa spendibile di
44 miliardi, i pagamenti ammontano a poco più di 8 mi-
liardi.

In ordine all'attività espletata dall'amministra-
zione per la conservazione e gestione (effettuati paga-
menti per 461 milioni sul cap.87351) del patrimonio al-
berghiero, nel mentre si rinvia alla apposita tavola

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 17 - IMPIANTI RICETTIVI REGIONALI GESTITI DA PRIVATI

LOCALITA'	Tipologia	Canone annuo	Scadenza contratto
Etna M (*)	RA	120.000	1984
Etna I.F. (*)	RA	120.000	1984
Giarre (*)	III cat.	3.180.000	1992
Linguaglossa	VT	6.050.000	1992
Enna (*)	II cat.	4.920.000	1986
Piazza Armerina	PR	650.000	1986
Pergusa	VT	1.300.000	1997
Floresta (*)	IV cat.	960.000	1985
Castelmola (*)	III cat.	1.100.000	1985
Alcamo MB (**)	IV cat.	360.000	1988
Alcamo (*)	IV cat.	781.000	1986
Pantelleria (*)	III cat.	552.000	1985
Falconara	PR	1.932.000	1998
Piana degli Albanesi	non aperto al pubblico		
Taormina	" " "		
Levanzo	" " "		
Paternò	" " "		
Mistretta	" " "		
Gibilmanna	" " "		
Erice	" " "		

Legenda: RA: rifugio alpino

VI: villaggio turistico

PR: posto di ristoro

(*): manutenzione straordinaria a carico dell'Amministrazione

(**): manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Amministrazione

per la situazione al 31.12.1981 degli impianti ricettivi dei quali è stata conservata l'originaria destinazione (come si è detto nella precedente relazione, 16 complessi furono ceduti in uso gratuito ad Enti pubblici per essere utilizzati a fini sociali, culturali e scolastici), si rileva che alcuni di essi non sono aperti al pubblico, essendo in corso lavori di consolidamento (Piana degli Albanesi), ristrutturazione (Taormina) e di manutenzione straordinaria.

Quanto agli interventi di parte corrente rivolti ad incrementare il movimento turistico per la Regione, interventi di cui si è già ribadito il carattere di esasperata frammentarietà, degna di menzione l'adozione di un piano finanziario di 400 milioni, per iniziative affidate allo ENIT, per contenere il calo (si veda al riguardo l'allegata tavola) della domanda turistica verso la Sicilia.

Passando al comparto dei trasporti, va preliminarmente rilevato che gli impegni assunti nel 1981 ammontano complessivamente a 68,7 miliardi, di cui quasi 50 in conto capitale (che registra un incremento rispetto all'anno scorso del 55 per cento). Dei predetti 50 miliardi impegnati sul conto capitale, tutti relativi a trasferimenti e partecipazioni azionarie, la maggior parte (38,3 miliardi, pari al 76,6 per cento dell'intero comparto) è destinata all'Azienda siciliana trasporti,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 18 - MOVIMENTO TURISTICO IN SICILIA

	PRESENZE (1)		POSTI LETTO	
	1980	1981 Var. %	1980	1981 Var. %
Esercizi alberghieri	6.957.609 (3.226.255)	6.561.779 (2.695.514) - 5,40 (-16,45)	57.960	58.324 + 0,63
Esercizi extra-alberghieri	1.405.764 (306.511)	1.668.095 (344.645) + 13,80 (+ 12,44)	25.572	30.650 + 11,16
Esercizi alberghieri ed extra-alberghieri	8.423.573 (3.532.766)	8.249.874 (3.040.159) - 2,06 (- 13,94)	85.532	88.974 + 4,02

Fonte: Pubblicazione interna dell'Amministrazione a cura del Centro regionale di ricerche statistiche.

(1) I dati in parentesi si riferiscono alle presenze degli stranieri.

relativamente alla quale si rinvia per altre notazioni al paragrafo della finanza pararegionale.

Si è voluto indugiare sull'analisi finanziaria del comparto, e particolarmente sulle ingentissime risorse assorbite dall'AST, sulla gestione della quale si esprimono serissime perplessità, per sottolineare l'esigenza che venga al più presto definita l'iniziativa legislativa in corso per la redazione del piano regionale dei trasporti (nel cui ambito ricondurre il non ancora adottato piano per la pubblicazione dei servizi di autolinee previsto dalla legge n.4 del 1975) al fine di riordinare un settore, cui il "Quadro di riferimento della programmazione regionale" assegna un ruolo strategico e che oggi si caratterizza per un rilevante impegno finanziario sulla cui proficuità è lecito dubitare.

D'altra parte incertezze ed estemporaneità sono dati che connotano la politica siciliana dei trasporti sin dagli anni cinquanta, quando coevamente all'altro discutibile intervento nel settore immobiliare alberghiero, la Regione decise di costruire ed arredare autostazioni lungo i terminali dei servizi automobilistici (cfr. legge regionale n.10 del 1955).

Delle 25 autostazioni realizzate, oggi sono funzionanti appena 6 (Caltagirone, Corleone, Lercara Friddi, Alcamo, Calatafimi e Trapani): le altre sono

state trasferite o sono in corso di trasferimento dal patrimonio indisponibile a quello disponibile (art.7 legge regionale n.11 del 1972) per essere destinate - analogamente a quanto s'è visto per i 16 complessi alberghieri - a fini culturali scolastici o sociali.

Quanto infine al settore dello sport vanno rinnovate le osservazioni critiche, formulate lo scorso anno, sulla lenta attuazione del piano quinquennale per gli impianti sportivi (legge regionale n.8 del 1978): su una massa spendibile per l'esercizio scaduto di quasi 76 miliardi (tenendo conto dei 1.000 milioni stanziati con l'art.13 della legge regionale n.95 del 1981) i pagamenti effettuati, tutti in conto residui, sono appena 7 miliardi, ossia meno del 10 per cento.

3.13.2 - Aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale.

Le risultanze contabili per il 1980 delle Aziende termali di Sciacca e Acireale espongono per la prima un avanzo di competenza di 166 milioni, per l'altra il pareggio (entrate accertate e spese impegnate 1.932 milioni), grazie al contributo regionale per ciascuna di 800 milioni.

La giacenza di cassa è di 1.483 milioni per l'Azienda di Sciacca, di 23 per quella di Acireale e ciò offre lo spunto per censurare la tuttora mancante forma-

lizzazione delle convenzioni per il disimpegno del relativo servizio in attuazione delle leggi regionali nn.45 del 1976 e 68 del 1977.

Dei numerosi rilievi formulati dal Collegio dei revisori dell'Azienda di Sciacca nei confronti dello Assessorato vanno qui ripresi quelli relativi alla omessa ristrutturazione dello stabilimento termale, alla ritardata approvazione del preventivo e alla assenza di direttive per rimuovere le violazioni contrattuali dell'ETSI in ordine all'illegittimo aumento delle tariffe alberghiere.

"Paradossale", poi ad avviso del Collegio dei revisori, la vicenda delle due piscine termali, costruite da quasi cinque anni e mai entrate in esercizio, non essendo l'Azienda ancora riuscita ad ottenere le prescritte autorizzazioni.

L'ESTENSORE
(Giuseppe Cogliandro)


IL PRESIDENTE
(Giuseppe Bonacci)
